

ACC 10000|146|555

091.465 2 4

SALARIES - MINISTRY OF AGRICULTURE

NOR. 1943 - JUNE 1944



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettorato Agrario Compartimentale per la Campania

Napoli

Prot. N. 142

Post.

Risposta al f.º del

Dir.

Sec.

N.

Allegati

All'Ufficio Regionale del
Lavoro- Via Roma 148

NAPOLI

OGGETTO: Stipendi di emergenza

=====

In esecuzione alla richiesta telefonica di codesto On.le Ufficio, circa la corrispondenza degli stipendi di emergenza al personale di questo Ispettorato, si comunica quanto appresso:

1) Al seguente personale di ruolo non fu pagato alcun stipendio per mancanza di precise disposizioni:

Prof. Giacalone Vincenzo- Ispettore Capo-Gruppo A-
Grado VI

Dr. Buonocore Giuseppe-Consigliere-Gruppo A. Grado VII

" Piazza Antonino-Ispettore-Gruppo A- Grado IX

Rag. Giardullo Pellegrino-V. Segretario Contabile-
Gruppo B- Grado XI

Sig. Vivolo Antonio- Usciere Capo- Subalterno-

" Citro Luigi- Inserviente Autista-subalterno-

2) Al seguente personale non di ruolo furono pagate

le somme a fianco di ciascuno segnato:

Dr. Rispoli Gennaro- Avv. I. cat. (1. mensilità) lorde
L. 1.586,==.

9 SET. 1944

Procedo il

7721-ES
RUC

./.

6563

Sig.na Guerrieri Renata-Avv. I^{II}.cat. (2 mensilità)

lorde L. 1.454,==

Sig.ra Citro Erminia-Avv. I^{II}/cat. (2 mensilità)

lorde L. 1.454,==

Sig. Pasero Michele- Avv. I^{II}.cat. (2 mensilità) lor-
de L. 1.871,==

3) Il seguente personale non di ruolo non percepì al-
cuna mensilità:

Rag. Lezoche Mario- Avv. I^I.cat.

Sig. Sica Roberto- Avv. I^{II}. cat.

" Comito Antonio Avv. I^V cat. (attualmente non
in servizio perchè in possesso della qualifica di
ex suqdrista.

Il CAPO DELL'ISPETTORATO





*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli
addì 31 Maggio 1944 Anno

DAI 2

All'On.le ALLIED CONTROL
COMMISSION LABOR SUB-COM-
MISSION -
Via Roma, 148 -

NAPOLI

Prot. N. 284 Posiz. Af
Allegati 5

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N.

OGGETTO

Con riferimento alle note di codesto On/le Ufficio del 30-5-944 pervenute il 2 corr., qui appresso si danno le richieste notizie, facendo presente che la sede di questo Ispettorato è stata in un primo momento saccheggiata dalle truppe tedesche e successivamente ai primi di ottobre occupata dall'On/le Comando Alleato. Per le ragioni sopra menzionate questo Ufficio si trova nella impossibilità di trasmettere le richieste copie delle disposizioni di Legge, disposizioni che regolano il trattamento economico, giuridico e morale di tutti i Funzionari dello Stato e che si trovano raccolte in apposite leggi che possono essere agevolmente consultate presso la locale sede della R. Intendenza di Finanza; mentre è in grado di fornire chiarimenti circa il trattamento economico ai dipendenti impiegati di ruolo e non di ruolo di questo Ispetto

6562

./.

Si prega tralasciare per ogni lettera un solo argomento e indicare nell'risposta il N. di protocollo ed il Reparto a cui si risponde.

- 2 -

rato Compartimentale.

1) Stipendio base lordo attuale - Per il personale di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 prima cifra; per il personale non di ruolo - vedi allegato A.^I, colonna 4;

2) Supplemento di servizio attivo lordo - Per il personale di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 - seconda cifra. Gli impiegati non di ruolo non percepiscono il supplemento di servizio attivo.

3) Assegno temporaneo di guerra - E' uguale per gli impiegati di qualsiasi grado ed ammonta a L. 2.970 lordo annuale. Per gli impiegati di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 - quarta cifra per i coniugati e terza cifra per i celibi.

Per gli impiegati non di ruolo vedi allegato A.^I - colonna 6

4) Aggiunta di famiglia - Spetta soltanto agli impiegati di ruolo e non di ruolo coniugati?

Per gli impiegati di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 terza cifra per i coniugati. Per gli impiegati non di ruolo vedi allegato A.^I - colonna 8.-

5) Indennità di bombardamento o di allarme - Istituita con R.D.L. 16-12-42 n° 1498. -

Per ogni impiegato si calcola l'indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria più un 1/60 dell'aggiunta di famiglia.- Comunque l'indennità giornaliera non può essere in nessun caso inferiore a L. 22 lorde.- Per il personale di ruolo vedi allegato B. Per il personale non di ruolo vedi allegato A.^I colonna 5

6) Premio mensile per lavoro straordinario chiamato anche premio di rendimento e di operosità o premio di presenza -

Per il Capo Ufficio sono previste n° 40 ore mensili, per i

./.

- 3 -

funzionari ed impiegati dipendenti n. 30 ore mensili.- Le competenze spettanti per ogni ora risultano dal seguente prospetto:

PERSONALE DI RUOLO -

Gruppo A	L. 6.80
" B.	" 6.37
" C.	" 5.95
Subalterni	" 5.10

PERSONALE NON DI RUOLO -

I ^a Categoria	L. 5.95
II ^a "	" 5.52
III ^a "	" 5.10
Subalterni	" 4.25

vedi allegato C. -

7) Gratifiche periodiche -

a) premio di operosità o rendimento: Le disposizioni istitutive non sono a conoscenza di questo Ufficio. Negli anni decorsi saltuariamente il Ministero, a suo discernimento e sentito il parere del Capo Ufficio, assegnava dei premi al personale dipendente.

b) 13^a mensilità non è corrisposta al personale Statale.

8) Compensi vari - Il personale di questo Ufficio non percepisce nessuno dei compensi elencati.-

9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute -

al personale di questo Ufficio viene corrisposto l'indennità di missione e l'indennità chilometrica ogni qualvolta si reca in missione fuori residenza, per servizio; l'indennità giornaliera spettante risulta ^{come} appresso:

6561

./.

- 4 -

PERSONALE DI RUOLO

Grado 5°	L.	100		
" 6°	"	90		
" 7°	"	80		
" 8°	"	70	Indennità chilometrica	mezzi propri L. 1.00
" 9°	"	60		" gratuiti " 0.10
" 10°	"	55		

PERSONALE NON DI RUOLO

I° Categoria	L.	55		
II°	"	50	Indennità chilometrica	mezzi propri L. 0.70
III°	"	45		mezzi gratuiti " 0.07

10) Premi di nuzialità e natalità -

Premio di nuzialità:	Gruppo A. e I° Categoria	L.	4.000
"	B. II°	"	3.000
"	C. III°	"	2.000

Premio di natalità: uguale per tutti i gradi:

L.	400	primo figlio
"	600	secondo figlio
"	1000	terzo figlio
"	1500	quarto figlio
"	2000	quinto figlio
"	3000	sesto figlio settimo ed oltre - ed esen-

zione dalle imposte e tasse.

11) Lavoro straordinario - Vedi Disposto n° 6 -12) Lavoro serale e notturno - Segnalazione negativa -13) Aumento disposto dall'ordine Regionale n° 2 -

1) Lo stipendio, la indennità di servizio attivo, l'aggiunta

./.

- 5 -

di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e la indennità di
resenz di cui il R.D. 16-12-42 n° 1498, sono sommate forma-
do un solo totale allo scopo di determinare l'ammontare dell'au-
mento percentuale;

2) La diaria di indennità di missione va considerata separa-
tamente con l'aumento del 70% -

Per gli impiegati di ruolo:

vedi allegato A. - colonna 10 -

Id. Id. B. - " 6

Per gli impiegati non di ruolo:

vedi allegato A. - colonna 9

14) Diritti vari - Per diritti di copia su carta bollata dei
certificati di collaudo ~~vergono~~ corrisposte L. 40 e quelli redat-
ti su carta semplice L. 32. - Tali diritti spettano esclusivamen-
te alle dattilografe. -

15) Ritenute - Imposta di R.M. 8%; Imposta Complementare 1%;
Addizionale 2% sulle somme dell'importo della R.Mobile e I.C.;
Bollo L. 0.10 fino a L. 100; L. 0.15 fino a L. 300, e da L. 301
in poi altro L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione. Le suddette
trattenute si operano sugli importi lordi.

Il personale di ruolo viene effettuato una trattenuta mensile
del 6% per la pensione, mentre a quelli non di ruolo si ritiene
l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia ⁶⁵⁶⁰ (vedi alle-
gato A^I, colonna 11) -

16) Bilancio personale - Vedi allegato B. -

17) Copia del regolamento - Non è in nostro possesso, ma è
quello che regola tutti i rapporti tra lo Stato ed i Funziona-

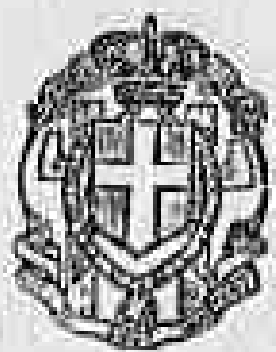
./.

- 6 -

ri da esso dipendenti.-

L'ISPETTORE GENERALE

Lime



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli
Caserta, addì 6 giugno 1944 Anno

Al'On.le ALLIED CONTROL
COMMISSION LABOR SUB-COMMISSION
Via Roma, 148 =

N A P O L I

Prot. N. 292

Posiz. A/1

Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio n° 284
del 3 corr. si danno maggiori chiarimenti sulle richie-
ste notizie:

•
•
•
•

6553

6) Premio mensile per lavoro straordinario chiamato an-
che premio di rendimento e di operosità o premio di pre-
senza. - Viene corrisposto al personale anche se non si effe-
ttaa l'ora giornaliera e ciò per ordine del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste con sua nota del dicembre 42,
che non si acclude perchè andata dispersa fra gli altri
documenti, con l'improvvisa occupazione dell'Ufficio da
parte degli Alleati all'atto del loro ingresso in Napoli.
In base alle ultime disposizioni inerenti l'aumento del
70% sulle retribuzioni, anche il premio anzidetto è stato

./.

Si prega indicare per ogni lettera un solo argomento e indicare nell'risposta
il N. di protocollo ed il "Rapporto a cui si risponde".

aumentato della stessa aliquota.-

7) Gratifiche periodiche - La gratifica periodica per l'anno 1943, fu regolarmente proposta dal Capo dell'Ufficio e approvata dal Superiore Ministero ma non fu percepita perchè mentre fu tempestivamente emesso il mandato dell'Ufficio Ministeriale competente è rimasto bloccato presso qualche Ufficio Centrale di Controllo per gli eventi bellici.- Detta gratifica era stabilita per Gruppi per il personale di ruolo e per Categorie per il personale non di ruolo, comunque era approssimativamente in ragione di L. 400 mensili per il Gruppo A., L. 350 per il Gruppo B., L. 300 per il Gruppo C. e lire 250 per i subalterni.-

Per quanto riguarda il personale non di ruolo era in ragione di L. 350 per la I^a Categoria, L. 300 per la II^a Categoria, L. 250 per la III^a Categoria e L. 200 per i subalterni.-

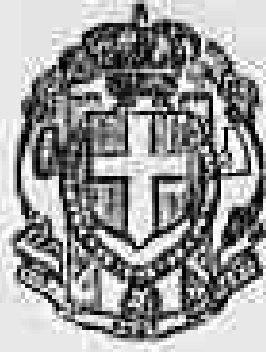
Tale compenso era liquidato semestralmente.-

14) Diritti vari - Circa tali diritti il personale dell'Ufficio Copia fino all'agosto 1943 percepiva una media mensile di circa L. 100 ciascuna. - Attualmente, dato il disordine verificatosi nell'Ufficio in seguito all'occupazione di cui innanzi detto, tale personale non percepisce niente.-

16) Elenco Personale - Oltre al personale elencato nell'allegato D) bisogna aggiungere fra il personale non di ruolo, il Sig. Alderisio Francesco, III^a Categoria, richiamato alle armi nel 1939, inviato in Albania e tuttora ancora sotto le armi in territorio nemico.-

P. L'ISPETTORE COMPARTIMENTALE

Fiazzi



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli
Espresso addi 3 GENNO 1944 Anno

ALL'On/le ALLIED CONTROL
COMMISSION LABOR SUB-COMMIS
SION -
Via Roma, 148 =
N A P O L I

Prot. N. *284* Posiz. *AS/1*
Allegati *5*

Risposta al Foglio del
Div. Sez. *N*

OGGETTO

Si prega indicare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di protocollo ed il Report a cui si risponde.

Con riferimento alla nota di caduto On/le Uffi-
cio del 30-5-944 pervenuta il 2 corr., qui appresso
si danno le richieste notizie, facendo presente che
la sede di questo Ispettorato è stata in un primo mo-
mento saccheggiata dalle truppe tedesche e successi-
vamente ai primi di ottobre occupata dall'On/le Coman-
do Alleato. Per le regioni sopra menzionate questo Uf-
ficio si trova nella impossibilità di trasmettere le
richieste copie delle disposizioni di Legge, disposi-
zioni che regolano il trattamento economico, giuridi-
co e morale di tutti i Funzionari dello Stato e che si
trovano raccolte in apposite leggi che possono essere
agevolmente consultate presso la locale sede della
R. Intendenza di Finanze; mentre è in grado di fornire
chiarimenti circa il trattamento economico ai dipenden-
ti impiegati di ruolo e non di ruolo di questo Ispetto

./.

- 2 -

rato Compartimentale.

1) Stipendio base lordo attuale - Per il personale di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 prima cifra; per il personale non di ruolo - vedi allegato A^I, colonna 4;

2) Supplemento di servizio attivo lordo - Per il personale di ruolo vedi allegato A.-colonna 6- seconda cifra. Gli impiegati non di ruolo non percepiscono il supplemento di servizio attivo.

3) Assegno temporaneo di guerra - E' uguale per gli impiegati di qualsiasi grado ed ammonta a L. 2.970 lordo annuale. Per gli impiegati di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 - quarta cifra per i coniugati e terza cifra per i celebati.

Per gli impiegati non di ruolo vedi allegato A^I - colonne 6

4) Aggiunta di famiglia - Spetta soltanto agli impiegati di ruolo e non di ruolo coniugati?

Per gli impiegati di ruolo vedi allegato A. - colonna 6 terza cifra per i coniugati. Per gli impiegati non di ruolo vedi allegato A^I - colonna 8.-

5) Indennità di bombardamento o di allarme - Istituita con R.D.L. 16-12-42 n° 1498. -

Per ogni impiegato si calcola l'indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria più un 1/60 dell'aggiunta di famiglia.- Comunque l'indennità giornaliera non può essere in nessun caso inferiore a L. 22 lorde.- Per il personale di ruolo vedi allegato B. Per il personale non di ruolo vedi allegato A^I colonna 5

6) Premio mensile per lavoro straordinario chiamato anche premio di rendimento e di operosità o premio di presenza -

Per il Capo Ufficio sono previste n° 40 ore mensili, per i

./.

- 3 -

funzionari ed impiegati dipendenti n. 30 ore mensili.- Le competenze spettanti per ogni ore risultano dal seguente prospetto:

PERSONALE DI RUOLO -

Gruppo A.	L. 6.80
" B.	" 6.37
" C.	" 5.95
Subalterni	" 5.10

PERSONALE NON DI RUOLO =

I ^a Categoria	L. 5.95
II ^a "	" 5.52
III ^a "	" 5.10
Subalterni	" 4.25

vedi allegato C. -

7) Gratifiche periodiche -

a) premio di operosità o rendimento: Le disposizioni istitutive non sono a conoscenza di questo Ufficio. Negli anni decorsi saltuariamente il Ministero, a suo discernimento e sentito il parere del Capo Ufficio, assegnava dei premi al personale dipendente.

b) 13^a mensilità non è corrisposta al personale Statale.

8) Compensi veri - Il personale di questo Ufficio non percepisce nessuno dei compensi elencati.-

9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute -

Al personale di questo Ufficio viene corrisposto l'indennità di missione e l'indennità chilometrica ogni qualvolta si reca in missione fuori residenza, per servizio; l'indennità giornaliera spettante risulta ^{come} appresso:

./.

- 4 -

PERSONALE DI RUOLO

Grado 5°	L.	100	
" 6°	"	90	
" 7°	"	80	
" 8°	"	70	Indennità chilometrica
" 9°	"	60	
" 10°	"	55	

mezzi propri L. 1.00
" gratuiti " 0.10

PERSONALE NON DI RUOLO

I° Categoria	L.	55	
II°	"	50	Indennità chilometrica
III°	"	45	

mezzi propri L. 0.70
mezzi gratuiti " 0.07

10) Premi di anzianità e natalità -

Premio di anzianità: Gruppo A. e I° Categoria L. 4.000

" B. II° " " 3.000

" C. III° " " 2.000

Premio di natalità: uguale per tutti i gradi:

L. 400 primo figlio

" 600 secondo figlio

" 1000 terzo figlio

" 1500 quarto figlio

" 2000 quinto figlio

" 3000 sesto figlio settimo ed oltre - ed esen-

zione delle imposte e tasse.

11) Lavoro straordinario - Vedi Disposto n° 6 -12) Lavoro serale e notturno - Segnalazione negativa -13) Aumento disposto dall'ordine Regionale n° 2 -

1) Lo stipendio, la indennità di servizio attivo, l'aggiunta

./.

- 5 -

di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e la indennità di presenza di cui al R.D.N. 16-12-42 n° 1498, sono sommate formando un solo totale allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento percentuale;

2) La diaria di indennità di missione va considerata separatamente con l'aumento del 70% -

Per gli impiegati di ruolo:

vedi allegato A. - colonna 10 -

id. id. B. - " 6

Per gli impiegati non di ruolo:

vedi allegato A. - colonna 9

14) Diritti vari - Per diritti di copie su carta bollata dei certificati di collaudo ~~vengono~~ corrisposte L. 40 e quelli redatti su carta semplice L. 32.- Tali diritti spettano esclusivamente alle dattilografe.-

15) Ritenute - Imposta di R.M. 8%; Imposta Complementare 1%; Addizionale 2% sulla somma dell'importo della R.Mobile e I.C.; Bollo L. 0.10 fino a L. 100; L. 0.15 fino a L. 300, e da L. 301 in poi oltre L. 0.05 per ogni 100 lire o frazione. Le suddette trattenute si operano sugli importi lordi.

Al personale di ruolo viene effettuato una trattenuta mensile del 6% per la pensione, mentre a quelli non di ruolo si ritiene l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.- (vedi allegato A., colonna 11) -

16) Elenco personale - Vedi allegato D. - 6553

17) Copia del regolamento - Non è in nostro possesso, ma è quello che regola tutti i rapporti tra lo Stato ed i Funziona-

./.

- 6 -

ri da esso dipendenti -

L'ISPETTORE COMPARTIMENTALE

Done

Mod. N. 68 C. G.
(Art. 588 e 590 del Reg. di cont. gen. 25 maggio 1924, n. 827)

(a) Scrivere la denominazione o le sedi dei
Tribunali cui appartengono i italiani a
cui sono devoti gli stranieri o gli «ob-
scuretti» (19).

(b) La nota deve pervenire all'ambasciata di Francoia non più tardi del giorno 15 di ciascun mese. Quando invece deve considerarsi ed un ufficiale superiore deve spedire in tempo perché giunga il 15 di ogni mese.

Tutta una deve essere scritta con una delle antiche cancellature o abbreviazioni di nota stessa. La nota non può essere eseguita fuori improntata a più capitoli del bilancio o a titoli di un certo ufficio che abbiano tendenza a essere comuni, e naturalmente tutte sono separate quando sono a vari capitoli del bilancio e le diverse località di residenza dei titolari.

Se presso la Magliabacca e l'Ufficio generalissimo si possono addetti magistrati e impiegati in disponibilità di servizio durante alcune compilate per casi specifici non quando i loro assigned siano tenuti a carico di loro un capitolo del bilancio.

documenti che, in ogni delle dopo
almeno ed ordinati in ordine, l'ordine
secondo il qual erano posti a carico
della procura nota, restano intatti
nella colonia. 12

(c) Se si è prima incaricata a nome dell'Asi del Regolamento di Controllo generale di sicurezza e dei quindici per cento, si dichiara il nome cognome e qualità di essa, se non si è questa persona, con quale scopo di essere titolare e veramente per autorizzata controllata le vuole incaricare ecc.

Una sua condotta pessima, forse motivata da esigenze, che insistenza e sollecitazione gli altri e non per tutti i tipi fuori della stessa officina, occorre spiegare che che finalmente non si fa più alcun tentativo di cambiare nulla nella stessa parità e che tutti intorno la regolare, quest'anno, che chi agisce di fatto.

(b) The vector of magnitudes is also used sequentially in case

(a) Scrivete in tutte le lettere la scrittura della cifra 2. 0 e 9

(f) indicare la località in cui deve essere eseguita l'operazione;

14) Se la nota, dopo essere stata accolta e pagata, viene successivamente, il Direttore del Tesoro dovrà far risultare in ordine un conto a più dell'ordine contabile della sua contabilità.

MINISTERO d

(c)

NOTA NOMINATIVA ^(b)

dei titolari in servizio de _____ suddett

ai quali sono dovuti per mese di

194 gli stipendi e gli altri assegni fissi, entro

indicati da pagarsi mediante quietanze (c)

incavicato a risuotere e a dar quie-

tanza per tutti i titolari medesimi, giusta il relativo atto di autorizzazione unito (d) _____ per paga-

mento degli stipendi del mese di

IL DIRETTORE DEL TESORO

Veduta e riconosciuta regolare la presente Nota per le somme totali nette da ritenute, sotto indicate:

Cap. _____ Stipendi - L. (e)

Esercizio 194 - 194

TOTALE . . L.

Ordina il pagamento delle somme (✓)

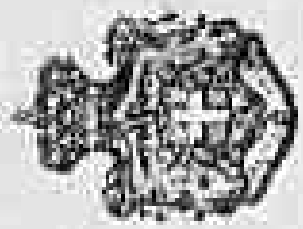
add _____ 194 _____

IL DIRETTORE DEL TESORO

Cognome e Nome del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso		Qualità	Natura e importo annuo degli assegni		Stipendio Paga in lire e centesimi
1	2		Natura	Importo	
361	1035	Nivola Antonio coniugato	Stipendio	4370 1320 2940,20 2970	605 606
1404	1086	Giardullo rag. Pellegrino coniugato	Stipendio	11890 2090 4573,80 2970	803 799
1549	1826	Pitro Luigi coniugato	Stipendio	6160 990 1110,50 2688,75	491 494
1125	1848	Giocalone Sr. Nuccuso coniugato	Stipendio	22660 5610 3920,40 2970	2002 2003
2023	1577	Piattha Sr. Antonio celibe	Stipendio	16170 3610 2970	1024 80 1025 80
		Barrocone Sr. Giuseppe coniugato	Stipendio	19140 4180 4573,80 2970	1647
			Stipendio		
			Stipendio		
			Stipendio		
Somma I.					

(Art. 289 e 290 del Reg. di cont. 23 maggio 1924, n. 837)

6553



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Ispettorato Agrario Compartimentale per la Campania

Lista delle competenze pagate al personale non di ruolo con mansioni impiegatizie e subalterne
per il periodo *dispendio e inadempienza di presenza - maggio -*

Riepilogo da portare a rendiconto	
Importo netto arrotondato (colonna N. 20)	L.
Imposta di R. M. (colonna N. 14)	"
" Complementare (colonna N. 15)	"
" Addizionale complementare (colonna N. 16)	"
Tassa di Bollo (colonna N. 17)	"
ASSICURAZIONI a carico del prestatore d'opera	"
SOCIALI a carico dello Stato	"

Si dichiara che sui libretti dei prestatori d'opera sono state apposte le marche di assicurazione
per un importo equivalente e quello dimostrato nella presente lista.

Napoli, li 26-5-1944

Visto: L' Ispettore Generale

Il Segretario Contabile

0 4 8 9

Lista delle competenze pagate al personale non di ruolo con mansioni impiegate e subalterne
per il periodo stipendio e indennità di presenza - maggio

11.

Riepilogo da portare a rendiconto

Importo netto arrotondato (colonna N. 20)	 L.
Imposta di R. M. (colonna N. 14)	 "
" Complementare (colonna N. 15)	 "
" Addizionale complementare (colonna N. 16)	 "
Tassa di Bollo (colonna N. 17)	 "
ASSICURAZIONI a carico del prestatore d'opera	 "
SOCIALI a carico dello Stato	 "

Si dichiara che sui libretti dei prestatori d'opera sono state apposte le marche di assicurazione
per un importo equivalente e quello dimostrato nella presente lista.

Napoli, li 26-5-1944

Visto: L' Ispettore Generale

Il Segretario Contabile

prospetto competenze mensile

N. progressivo	NOME E COGNOME	Qualifica	Importo di residenza stipendiario	Indennità presenza Stato di famiglia P.D. 16.12.42 n. 1158	assegno combattenti IMPORTO di guerra	Assegno personale	Aggiunta di famiglia	Assegno di guerra	Importo totale lordo
1	2	3			6	7	8	9	10
1	Pisipoli Dott. Gennaro	I A	1.089.00	841.03	247 -		792 -	1687 61	4.656 64
2	Devoche Rag. Mario	II B	770.00	682.00	247 -	209 35	247 -	1362 14	3.517 49
3	Loche Rag. Antonio	II	770.00	682.00	247 -			1119 40	2.818 40
4	Imbimbo Fedele	II	770.00	682.00	247 -			1119 40	2.818 40
5	Giacalone Gaspare	II	770.00	682.00	247 -			1119 40	2.818 40
6	Posere Michele	III C	577.50	682.00	247 -	209 35	247 -	1324 74	3.386 59
7	Cirio Evaristo	III	577.50	682.00	247 -		247 -	1152 10	2.905 60
8	Alberino Francesco	II	577.50	682.00	247 -	209 35		1129 51	2.845 36
9	Guesini Renato	II	577.50	682.00	247 -			1003 90	2.510 40
10	Sica Roberto	II	577.50	682.00	247 -			1003 90	2.510 40
11	De Filippo Vittorio	III	429.00	682.00	247 -			914 80	2.272 00

Q 4 9 2

Assicurazioni sociali	Importo residuo	R I T E N U T E							Importo totale netto	Importo netto arrotondato	Firma per quietanza oppure estremi dell'ordinativo quietanzato	
		11	12	13	R. M.	I. C	Adizionale complementare	Bollo				Totale delle ritenute
6860	4.588 04				esentato			230 - 026 204	230	4.585 74	4.586 -	coniugato - fam. mun.
6860	3.448 89				275 91 030 275 61	3448	620	160	318 19	3.130 70	3.131 -	coniugato
6110	2.757 30				220 58 011 220 47	2757	496	130	254 41	2.502 89	2.503 -	celibe
6110	2.757 30				220 58 011 220 47	2757	496	130	254 41	2.502 89	2.503 -	celibe
6110	2.757 30				220 58 011 220 47	2757	496	130	254 41	2.502 89	2.503 -	celibe
6110	3.325 49				266 03 032 265 71	3325	598	155	306 81	3.018 68	3.019 -	coniugato
4555	2.860 05				esentato			145 040 105	145	2.858 60	2.859 -	coniugato fam. mun.
6110	2.784 26				222 74 037 223 11	2784	501	130	256 89	2.527 37	2.527 -	celibe
4555	2.464 85				197 18 045 197 63	2464	243	115	225 40	2.239 45	2.239 -	mobile
4555	2.464 85				197 18 045 197 63	2464	243	115	225 40	2.239 45	2.239 -	celibe
4555	2.464 85				197 18 045 197 63	2464	243	115	225 40	2.239 45	2.239 -	celibe

6860	3.44889	27591 030	3448	620	160	31819	3.13070	3.131	-	conjugate
		27561								
6110	2.75730	22058 011	2757	496	130	25441	2.50289	2.503	-	celibe
		22047								
6110	2.75730	22058 011	2757	496	130	25441	2.50289	2.503	-	celibe
		22047								
6110	2.75730	22058 011	2757	496	130	25441	2.50289	2.503	-	celibe
		22047								
6110	3.32549	26603 032	3325	598	155	30681	3.01868	3.019	-	conjugate
		26571								
4555	2.86005	22274 037	2784	501	130	25689	2.52737	2.527	-	celibe
		22311								
6110	2.78426	19718 045	2464	243	115	22540	2.23945	2.239	-	nubile
		19763								
4555	2.46485	19718 045	2464	243	115	22540	2.23945	2.239	-	celibe
		19763								
4555	2.46485	17818 025	2227	400	105	20550	2.02175	2.022	-	celibe
		17793								

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
ISPETTORATO AGRARIO COMPARTIMENTALE
CON SEDE IN CASERTA

Aug 10
PS
ELENCO

di ruolo
del personale cui è dovuto l'indennità di allarme

per il mese di _____ 1944

6551

ELENCO

Allegato
del personale cui è dovuto l'indennità di collazione

per il mese di luglio 1944

6551

CASERTA - TID, "LA MODERNISSIMA"

N. d'ordine	COGNOME E NOME	importo aumento globale GATIFCA	importo annuo prestito GRADO con lo stipendio	importo annuo prestito GRADO con lo stipendio	SOMMA lorda ammontare dell' aumento di presunta
1	- Giacalone Prof. Vincenzo	1.948.65	1.564.54	384.11	1.303 11
2	Bonacore Dott. Giuseppe	1.848.20	1.471.57	376.63	1.298 63
3	Corsino > Antonio	1.844.06	1.488.12	355.94	1.285 71
4	Pierrae > Antonio	1.515.60	1.216.12	299.48	981 48
5	- Giordullo Mag. Pellegrino	1.509.66	1.170.40	339.26	1.106 26
6	Vibolo Antonio	1.226.02	822.12	403.90	1.085 90
7	Cito Luigi	1.539.34	1.147.30	392.04	1.244 04

1	- Giacalone Prof. Vincenzo	1.948.65	1.564.54	384.11	919.00	1.303	11
2	Bonacore Dott. Giuseppe	1.848.20	1.471.54	376.67	922.00	1.298	63
3	Corsino > Antonio	1.844.06	1.488.12	365.01	920.70	1.285	71
4	Pierron > Antonio	1.515.60	1.216.12	299.48	682.00	981	48
5	- Giardullo Mag. Pellegrino	1.509.66	1.170.40	339.26	767.00	1.106	26
6	Vilola Antonio	1.226.02	822.12	403.90	682.00	1.085	90
7	Cito Luigi	1.539.34	1.147.30	392.04	852.00	1.244	04

RITENUTE							SOMMA netta	Bollo quietanza	DIFFERENZA	SOMMA netta arrotondata
In conto Tesoro	Opera di Previdenza	R. M.	~~Fondo~~ ~~risparmio~~	Imposta complessiva	TOTALE					
8	9	101	11	12	13					
		104.24 - 0.10 104.14	- 2.34	13.03	119.61		1.183.50	0.60	1.182.90	1.183.-
		103.89 - 0.18 103.71	- 2.33	12.98	119.21		1.179.42	0.60	1.178.82	1.179.-
		102.85 + 0.20 103.05	+ 2.21	12.85	117.91		1.167.80	0.60	1.167.20	1.167.-
		78.51 - 0.05 78.46	- 1.46	9.81	90.08		891.40	0.45	890.95	891.-
		88.50 + 0.16 88.66	+ 1.99	11.06	101.55		1.004.71	0.55	1.004.16	1.004.-
		87.84 - 0.27 87.67	- 1.95	10.85	100.67		985.23	0.50	984.73	985.-
		<i>eventuali</i>				-	1.244.04	0.65 + 39 1.04	1.243.39	1.243.-
										6550

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
ISPETTORATO AGRARIO COMPARTIMENTALE
CON SEDE IN CASERTA

Allegato

[Signature]

ELENCO

del personale cui è dovuto *Ore straordinarie*

per il mese di 193

6549

Allegato

ELENCO

del personale cui è dovuto *Ore straordinarie*

per il mese di 193

6549

N. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	GRADO	GIORNI		SOMMA lorda
				N.	a L.	
1	Prof. Gialalone Fa		40			272
2	dr. Corlino Antonio		30			204
3	" Bronzore G. M.		30			204
4	Prof. Giarullo Pellegr		30			191 10
5	" Setochi Mario		30	-		169 60
6	" Lodice Antonio		30			169 60
7	Sig. Imbribo Fedele		30			169 60
8	" Gialalone Geron		30			169 60
9	" Otho Luigi		30			153
10	Sig. Otho primario		30			153
11	Sig. Epimenio Renato		30			153

1	Prof. Giacalone Fed	40	272
2	Dr. Corrado Antonio	30	204
3	" " Monoreo G. de	30	204
4	Prof. Giacalone Pellegrino	30	19140
5	" " Setochi Mario	30	16560
6	" " Lodice Antonio	30	16560
7	Prof. Lombardo Fedele	30	16560
8	" " Giacalone Gaspar	30	10 16560
9	" " Ciro Luigi	30	153
10	Prof. Ciro Luminio	30	153
11	Prof. Cicerone Renato	30	153
12	Dr. Piazza Antonio	30	204
13	Prof. Casero Michele	30	153

[illegible]

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
ISPETTORATO AGRARIO COMPARTIMENTALE
CON SEDE IN CASERTA

ELENCO

del personale cui è dovuto

per il mese di 193

6548

ELENCO

del personale cui è dovuto

per il mese di

193

6548

CASERTA - TIP. "LA MODERNISSIMA"

N. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	GRADO	GIORNI		SOMMA lorda
				N.	a L.	
14	Fig. Lica Roberto		30			153
15	di. Rispoli Genaro		30			178 ⁸⁰
16	Fig. Nivolo Antonio		30			153
17	De Filippo Vittorio		30			127 ⁸⁰

651

ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISPettorATO
AGRARIO COMPARTIMENTALE PER LA CAMPANIA -NAPOLI-

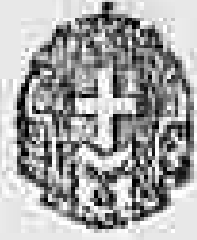
=====

PERSONALE DI RUOLO

Prof.	GIACALONE VINCENZO	Grado 7°	Gruppo A.-
Dott.	BUONOCORE GIUSEPPE	" 8	" A.-
"	PIAZZA ANTONINO	" 9	" A.-
Rag.	GIARDULLO PELLEGRINO	" 11	" B.-
Sig.	VIVOLO ANTONIO	Usciere Capo	Subalterno
"	CITRO LUIGI	Inserv. autis.	"

PERSONALE AVVENTIZIO

Dott.	RISPOLI GENNARO	Avventizio di 1° Cates.	30/10/90
Rag.	LEZOCHE MARIO	" " 2°	"
"	IODICE ANTONIO	" " 2°	"
Sig.	IMBIMBO FEDELE	" " 2°	"
"	GIACALONE GASPARE	" " 2°	"
"	PASERO MICHELE	" " 3°	"
Sig.ra	CITRO BRUNIA	" " 3°	"
Sig.ra	GUERRIERI RENATA	" " 3°	"
Sig.	SICA ROBERTO	" " 3°	"
"	DE FILIPPO VITTORIO	" " 4°	"



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

OGGETTO: Aumento 70 % -
Lavoro straordinario.

*Es. Direzione degli Agricoltori
Società Agraria*
Napoli 7 Giugno 1944
VIA ROMA, 320 - Telef. 24-507

Prot. N. 2131 Posiz.
Risposta al Foglio del
N. di Prot.
Allegato N.

CC/LD

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR
SUB COMMISSION
NAPLES

Facendo seguito alla richiesta verbale fatta dal Vostro Dott. Carta, siamo a precisarVi quanto appresso:

AUMENTO 70 % -

Viene applicato unitamente allo stipendio sulle seguenti voci:

- a) Aggiunta di famiglia
- b) Indennità di bombardamento o di allarme.

Viene applicato separatamente sulle seguenti voci:

- a) Premio mensile per lavoro straordinario, chiamato anche premio di rendimento e di operosità o premio di presenza.
- b) Indennità di missione.

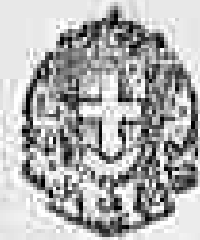
LAVORO STRAORDINARIO.-

Anche se fatto non viene retribuito, godendo gli impiegati del premio mensile di rendimento di cui al n.6 della nostra relazione amministrativa n.2109 del 5 corrente.

Tanto si doveva per dovere di ufficio.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

6544



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

VIA ROMA, 320 - Telef. 24-507

Napoli, 5 giugno

1944

CC/LD

Prot. N. 2409 Posiz.
Risposta al Foglio del
N. di Prot.
Allegato N.

HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR
SUB COMMISSION

N A P L E S

Via Roma 148

OGGETTO: Situazione amministrativa.

In riferimento alla Vostra nota del 30 Maggio u.s. pervenuta il 2 corrente, si porta a Vostra conoscenza che in forza alla disposizione del 28 dicembre 1943 del Quartiere Generale A.M.G. Region III Dipartimento Agricoltura è passato con la data del 1° gennaio 1944 dalla disciolta Unione Provinciale degli Agricoltori, alle dipendenze di questo R. Ispettorato, l'Ufficio "ASSEGNAZIONE MEZZI TECNICI IN AGRICOLTURA" per la distribuzione dei materiali necessari agli agricoltori (concimi, anticrittogamici, carburanti, sementi ecc.).

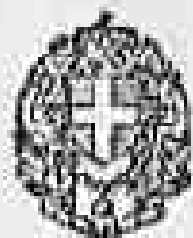
Detto Ufficio ha un organico di 12 impiegati diviso nelle seguenti categorie:
Un dirigente, sei impiegati di concetto, un impiegato d'ordine, due dattilografe, un usciere, ed un autista.

1) STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE:

- a) Rag. Irolli Vincenzo (dirigente)
Stipendio base mensile lordo L. 2.057.50.
- b) Dott. Camillo Cosomati, Per. Vincenzo Vollaro, Per. Umberto Vece, Rag. Amedeo Vollaro, D'Emilio Alfonso, Arturo Giancoli (impiegati di concetto)
Stipendio base mensile lordo L. 1.677.65
- c) Ceraso Oreste (impiegato d'ordine)
Stipendio base mensile lordo L. 921.90
- d) Duchen Lina, Zoppi Maria (dattilografe)
Stipendio base mensile lordo L. 1.051.80
- e) Altamura Vincenzo (usciere)
Stipendio base mensile lordo L. 1.016.00
- f) De Simone Ottavio (autista)
Stipendio base mensile lordo L. 1.159.20.

6543

./.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli
VIA ROMA, 350 - Telef. 24-007

194...

Prot. N. *Doniz.*
Risposta al Foglio del
N. di Prot.
Allegato N.

All.

OGGETTO:

= 2 =

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO:

Detto supplemento non viene percepito dal personale del SERVIZIO ASSEGNAZIONI.

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA:

Al personale del SERVIZIO ASSEGNAZIONI non viene corrisposto detto assegno di guerra.

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA:

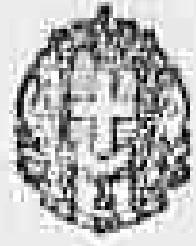
L'aggiunta di famiglia viene percepita dal dirigente, da tre impiegati di concetto, da una dattilografa, dall'usciera e dall'autista nelle seguenti misure:

Rag. Vincenzo Irolli	- ammogliato con due figli a carico L. 419.95 mensili lorde
Per. Vincenzo Vollaro	- per la sola moglie L. 179.55 mensili lorde
Per. Umberto Vece	- ammogliato con due figli a carico L. 419.95 mensili lorde.
Rag. Vollaro Amedeo	- ammogliato con un figlio a carico L. 326.70 mensili lorde.
Zoppi Maria	- vedova con un figlio a carico L. 249.70 mensili lorde.
Altamura Vincenzo	- per la sola moglie L. 269.90 mensili lorde.
De Simone Ottavio	- ammogliato con due figli a carico L. 419.95 mensili lorde.

5) INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME : 6542

Istituita con R.D.L. 16 dicembre 1942 n.1498. Per ogni impiegato si calcola l'indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria più un sessantesimo dell'aggiunta di famiglia. L'indennità comunque non può essere, in nessun caso, inferiore a L.22. Si allega il citato decreto legge 16 dicembre 1942 n.1498.

./.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli.
VIA ROMA, 320 - Tel. 24-807

194...

Prot. *N.*..... Posiz.

Risposta al Foglio del

N. di Prot.

Allegato *N.*

Al

OGGETTO:

= 3 =

6) PREMIO MENSILE PER LAVORO STRAORDINARIO, CHIAMATO
ANCHE PREMIO DI RENDIMENTO E DI OPEROSITA' O PREMIO
DI PRESENZA:

Lo straordinario viene concesso in ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste n.81 del 19 ottobre 1942 nelle seguenti misure:

Per gli impiegati di concetto n.90 ore trimestrali ad una quota netta oraria di L. 4.

Per gli impiegati d'ordine n.135 ore trimestrali ad una quota netta oraria di L. 3.

Per le dattilografe n.135 ore trimestrali ad una quota netta oraria di L. 3.50.

Per gli autisti ed uscieri n.135 ore trimestrali ad una quota netta oraria di L. 3.25.

Detto straordinario non viene concesso al personale assente o non meritevole.

Si alliga la citata circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nonché tabella compenso.

7) GRATIFICHE PERIODICHE :

Dette gratifiche non sono previste per il personale del SERVIZIO ASSEGNAZIONI. (premio di operosità o rendimento, e tredicesima mensilità).

8) COMPENSI VARI:

Segnalazione negativa.

6541

9) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSO
DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE:

Per le indennità di missioni il calcolo viene effettuato in base alla tabella del R.D.L. 27 febbraio 1942 n.76 (trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno).



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli.
VIA ROMA, 320 - Telef. 24-507

194

Prot. N. _____ Denz. _____
Risposta al Foglio del _____
N. di Prot. _____
Allegato N. _____

OGGETTO: _____

Al _____

= 4 =

Esse vengono corrisposte nella seguente misura (missione intera) :

- Per il dirigente L. 70.=
- Per gli impiegati di concetto L. 55.=
- Per gli impiegati d'ordine L. 50.=
- Per gli uscieri ed autisti L. 35.=
- Si alliga tabella compenso missioni.

10) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA' :

Qualora si dovessero corrispondere detti premi, si applicheranno le tabelle degli impiegati dello Stato.

11) LAVORO STRAORDINARIO:

Vedi n.6).

12) LAVORO SERALE E NOTTURNO:

Segnalazione negativa.

13) AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N.2:

In seguito a detto ordine l'aumento è stato praticato sulla somma dello stipendio lordo attuale più l'indennità di bombardamento e di allarme più l'aggiunta di famiglia in ragione del 70 % per le prime mille lire, il 60 % sulle seconde mille lire ed il 30 % sulle rimanenti.

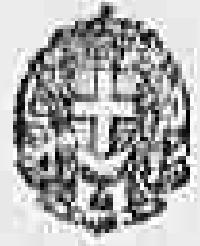
Per il lavoro straordinario e le indennità di missioni si sono apportate gli aumenti percentuali come da disposizioni della circolare 67 urgentissima del 6 maggio u.s. della R. Prefettura di Napoli, che si alliga in copia.

14) DIRITTI VARI:

Segnalazione negativa.

6510

./.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

Napoli.
VIA ROMA, 320 - Telef. 24-507

194

Prot. N. _____
Risposta al Foglio del _____
N. di Prot. _____
Allegato N. _____

Al _____

OGGETTO: _____

= 5 =

15) RITENUTE:

Sullo stipendio vengono effettuate le seguenti ritenute:
R.M. 8 %, Complementare 1 %, Addizionale 2 %, Marche Assicurat-
ve.

Esse vengono così calcolate:

Ricchezza Mobile 1'8 % sullo stipendio lordo

Complementare 1'1 % sullo stipendio lordo

Addizionale il 2 % sulla somma della Ricchezza Mobile più la
complementare.

Marche Assicurative, sul totale dello stipendio lordo meno la
Ricchezza Mobile applicando la tabella per impiegati dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.

Per il SERVIZIO ASSEGNAZIONI non esiste un regolamento
organico o delle disposizioni che riflettono l'inquadramento, dap-
poiché gli impiegati costituenti il predetto Servizio sono stati tra-
sferiti dalla disciolta Unione Provinciale degli Agricoltori a questo
Ispettorato con la sola nota innanzi citata della Sezione Agricoltura
del Comando dell'A.M.G.

Ad oggi non hanno ricevuto nessuna lettera di assunzione;
pertanto allo stato non esiste per essi una regolare disciplina am-
ministrativa non avendoli ancora considerati impiegati statali o meno.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO



6530
[Signature]

REGIO DECRETO LEGGE 16 DICEMBRE 1942-XXI, n.1498.

PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONALI DELLO STATO E
DEGLI ENTI AUSILIARI IN DIPENDENZA DI OFFESE NEMICHE

-----00000000-----

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939 XVII,
n.129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del
Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisite ad originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ad a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti il trasferimento di servizio.

6538

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

n. 129;
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939 XVII,

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglie acquisite ad originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti il trasferimento di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedente.

= 2 =

Art. 2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviventi.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire 22 né superiore alle 60 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia, ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli I) e 2) non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento (esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle giornate di indennità di ossegiorno di cui all'articolo 3 del R.D.L. 18 marzo 1929 XII N. 394 e disposizioni analoghe) l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.L. 19 Maggio 1941 XVIII n. 583 e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermao o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la Legge 24 Marzo 1942 XX, n. 399, le indennità medesime sono diminue dell'importo di tale premio.

Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dello Stato o dalle Provincie o da Comuni od alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti ed in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrono le circostanze

veri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire 22 nè superiore alle 60 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia, ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli I) e 2) non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento (esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle 8 giornate di indennità di osaggioramento di cui all'articolo 3 del R.D.L. 18 marzo 1929 XII N.394 e disposizioni analoghe) l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Art.4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.L. 19 Maggio 1941 XVIII n.583 e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermando o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la Legge 24 Marzo 1942 XX, n. 399, le indennità medesime sono diminue dell'importo di tale premio.

Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dello Stato o dalle Provincie o da Comuni od alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti ed in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrono le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

o/o

- 3 -

Art. 6.

In dipendenza degli ordini di sfollamenti già intervenuti le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° Dicembre 1942.XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente Decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'Interno d'intesa con il Ministro per le Finanze.

Art. 7.

Con Decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente Decreto.

Il presente Decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, Munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mancando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 Dicembre 1942.XXI°.

6539

C O P I A

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Generale degli affari generali del
Servizi Ispettivi del Coordinamento legisla-
tivo e del personale.

Div. I Sez. II CIRCOLARE N.81
Prot. N.10941 Posiz. IX-C
OGGETTO: Lavoro straordinario.

Roma 19 ottobre 1942 XX

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
E COMPARTIMENTALI DELL'AGRICOLTURA

E' noto che questo Ministero, sin dagli scorsi eserci-
zi, ha sempre rivolto pressanti premure all'Amministrazione finan-
ziaria per la concessione di fondi da erogare al personale dei di-
pendenti Ispettorati a titolo di premi di operosità e di rendimen-
to.

Nel corrente esercizio finanziario la richiesta è stata
accolta, ma soltanto per importo modesto in relazione al numero
del personale in servizio negli uffici periferici.

Questo Ministero intende insistere per un ulteriore as-
segnazione che consenta l'erogazione di congrui compensi continua-
tivi.

Intanto con i fondi finora assegnati potrà essere dispo-
sta l'erogazione di un compenso mensile o semestrale a favore del
personale più bisognoso e meritevole ed in particolare a quello
di segreteria, d'ordine e subalterno di ruolo e non di ruolo che,
non effettuando missioni, si trova in posizione di inferiorità ri-
spetto al personale tecnico.

La somma che sullo stanziamento di cui sopra, può es-
sere messa a disposizione di codesto Ufficio per l'intero eserci-
zio è di L. 4.200.

Gli Ispettorati trasmetteranno le proposte di asse-
gnazione del premio a ciascun impiegato, contenendole nell'accen-
nata misura complessiva.

Il premio proposto, per i mesi già trascorsi del cor-
rente esercizio, dovrà essere commisurato a ore, in base alle se-
guenti tariffe:

6533

LAVORO STRAORDINARIO
=====TABELLA COMPENSO PER OGNI ORA DI LAVORO

Personale di Ruolo

GRUPPO A.	Lire 4,00	all'ora
" B.	" 3,75	" "
" C.	" 3,50	" "
Subalterno	" 3,25	" "

Personale Avventizio

1° categoria	" 3,50	" "
2° "	" 3,25	" "
3° "	" 3,00	" "
4° "	" 2,75	" "

Numero delle ore previste

Ruolo Tecnico Ore 30 Mensili

Ruolo Amministrativo Ore 45 Mensili.

no

6534

C O P I A

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Generale degli affari generali del
Servizi Ispettivi del Coordinamento legisla-
tivo e del personale.

Div. I Sez. II CIRCOLARE N.81
Prot. N.10941 Posiz. IX-C
OGGETTO: Lavoro straordinario.

Roma 19 ottobre 1942 XX

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
E COMPARTIMENTALI DELL'AGRICOLTURA

E' noto che questo Ministero, sin dagli scorsi eserci-
zi, ha sempre rivolto pressanti premure all'Amministrazione finan-
ziaria per la concessione di fondi da erogare al personale dei di-
pendenti Ispettorati a titolo di premi di operosità e di rendimen-
to.

Nel corrente esercizio finanziario la richiesta è stata
accolta, ma soltanto per importo modesto in relazione al numero
del personale in servizio negli uffici periferici.

Questo Ministero intende insistere per un ulteriore as-
segnazione che consenta l'erogazione di congrui compensi continua-
tivi.

Intanto con i fondi finora assegnati potrà essere dispo-
sta l'erogazione di un compenso mensile o semestrale a favore del
personale più bisognoso e meritevole ed in particolare a quello
di segreteria, d'ordine e subalterno di ruolo e non di ruolo che,
non effettuando missioni, si trova in posizione di inferiorità ri-
spetto al personale tecnico.

La somma che sullo stanziamento di cui sopra, può es-
sere messa a disposizione di codesto Ufficio per l'intero eserci-
zio è di L. 4.200.

Gli Ispettorati trasmetteranno le proposte di asse-
gnazione del premio a ciascun impiegato, contenendole nell'accen-
nata misura complessiva.

Il premio proposto, per i mesi già trascorsi del cor-
rente esercizio, dovrà essere commisurato a ore, in base alle se-
guenti tariffe:

6535

- Personale di ruolo -

Gruppo A		L.	4.00	1'ora
" B		"	3.75	"
" C		"	3.50	"

- Personale subalterno -

.	"	3.25	"
-----------	---	------	---

- Personale avventizio

1^	Categoria		L.	3.50	1'ora
2^	"		"	3.25	"
3^	"		"	3.00	"
4^	"		"	2.75	"

P/ IL MINISTRO
Nannini

LAVORO STRAORDINARIO
=====TABELLA COMPENSO PER OGNI ORA DI LAVORO

Personale di Ruolo

GRUPPO A.	Lire 4,00	all'ora
" B.	" 3,75	" "
" C.	" 3,50	" "
Subalterno	" 3,25	" "

Personale Avventizio

I° categoria	" 3,50	" "
2° "	" 3,25	" "
3° "	" 3,00	" "
4° "	" 2,75	" "

Numero delle ore previste

Ruolo Tecnico Ore 30 Mensili

Ruolo Amministrativo Ore 45 Mensili.

6534

Regio Decreto Legge 27 Febbraio 1942-XX n.76 -
Trattamento di missione al personale statale
nell'interno del Regno.

---ooOoo---

ART. I.

La misura dell'indennità di missione per l'interno
del Regno di cui all'art. 181 del R.D. 11 Novembre 1923- II
n.2395 è stabilita come segue:

Grado	1°	.	.	.	.	.	.	.	.	L.	160
"	2°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	150
"	3°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	130
"	4°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	120
"	5°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	100
"	6°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	90
"	7°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	80
"	8°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	70
"	9°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	60
"	10°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	55
"	11°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	55
"	12°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	50
"	13°	.	.	.	.	.	.	.	.	"	45

Pertanto le indennità chilometriche restano come segue:

Per i percorsi effettuati con mezzi propri:

L. 1 a Km. per i funzionari di grado 10° e superiori
" 0,75 " " " " " " " 11° ed inferiori e per il
personale subalterno;

Per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti:

L. 0,10 a Km. per i funzionari di grado 10° e superiori
" 0,08 " " " " " " " 11° ed inferiori per
il personale subalterno

Le indennità giornaliere di soggiorno, la maggiorazione
sulle spese di viaggio e le indennità chilometriche sono sa assog-
gettare, come di consueto, alla ritenuta per ricchezza mobile, per
imposta complementare e per addizionale.

P/ IL MINISTRO
Nannini

C O P I A

R. PREFETTURA DI NAPOLI

Napoli, 6 Maggio 1944

Div. Reg. N° 20781/3

CIRCOLARE N° 67 URGENTISSIMA

OGGETTO: Aumento percentuale sulle indennità di presenza e di missione - Soppressione ritenuta I2,50 per rimborso mensilità anticipate.

- | | |
|---|---------|
| 1°) A tutti gli Uffici Pubblici della Città e Provincia di | NAPOLI |
| 2°) Alla Deputazione Provinciale di | NAPOLI |
| 3°) Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di | NAPOLI |
| (anche per comunicazione alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di 2° classe) | |
| 4°) Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di I° classe della Città e Provincia di | NAPOLI |
| 5°) All'Ente Autonomo Voltumo di | NAPOLI |
| 6°) Al Capo Compartimento Viabilità dell'S.A.S.S. di | CASERTA |

Con precedente circolare n.26 in data 24 febbraio scorso N. 20781/2 di protocollo furono impartite le norme relative all'aumento percentuale da corrispondersi al personale sulle indennità di cui al R.D.L. I6-I2-1942, n.1498.

Poiché alcune amministrazioni, non si sono uniformate alle norme suddette, il Comando Regionale dell'A.M.G., allo scopo di assicurare l'uniformità di applicazione di quanto disposto con l'Ordine Regione n.2 del 1943, ha ora nuovamente chiarito:

- I) che lo stipendio^o salario, la indennità di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e la indennità di presenza, se dovuta, di cui al succitato R. Decreto I6-I2-942, n.1498, devono essere sommate e formare un solo totale, allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento percentuale. (I) Questa disposizione va rigorosamente applicata da tutte le Amministrazioni con decorrenza I° Aprile 1944.
- 2) che la diaria delle indennità di missioni (o trasferta) va considerata separatamente con l'aumento del 70 % e con decorrenza I° dicembre 1943; con l'avvertenza però, che agli effetti della liquidazione della indennità di presenza, il terzo della diaria di missione non è suscettibile del predetto aumento.
- 3) Analogamente i premi di rendimento (questi ultimi pagabili trimestralmente o semestralmente) saranno calcolati, come competenza separata, allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento, anche con decorrenza dal I° dicembre 1943.

- 1°) A tutti gli Uffici Pubblici della Città e Provincia di NAPOLI
 2°) Alla Deputazione Provinciale di NAPOLI
 3°) Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di NAPOLI
 (anche per comunicazione alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di 2° classe)
 4°) Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di 1° classe della Città e Provincia di NAPOLI
 5°) All'Ente Autonomo Voltumo di NAPOLI
 6°) Al Capo Compartimento Viabilità dell'S.A.S.S. di CASERTA

Con precedente circolare n.26 in data 24 febbraio scorso N. 20781/2 di protocollo furono impartite le norme relative all'aumento percentuale da corrispondersi al personale sulle indennità di cui al R.D.L. 16-12-1942, n.1498.

Poiché alcune amministrazioni, non si sono uniformate alle norme suddette, il Comando Regionale dell'A.M.G., allo scopo di assicurare l'uniformità di applicazione di quanto disposto con l'Ordine Regione n.2 del 1943, ha ora nuovamente chiarito:

1) che lo stipendio^o salario, la indennità di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e la indennità di presenza, se dovuta, di cui al succitato R. Decreto 16-12-942, n.1498, devono essere sommate e formare un solo totale, allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento percentuale. (I) Questa disposizione va rigorosamente applicata da tutte le Amministrazioni con decorrenza 1° Aprile 1944.

2) che la diaria delle indennità di missioni (o trasferta) va considerata separatamente con l'aumento del 70 % e con decorrenza 1° dicembre 1943; con l'avvertenza però, che agli effetti della liquidazione della indennità di presenza, il terzo della diaria di missione non è suscettibile del predetto aumento.

3) Analogamente i premi di rendimento (questi ultimi pagabili trimestralmente o semestralmente) saranno calcolati, come competenza separata, allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento, anche con decorrenza dal 1° dicembre 1943.

Si porta a conoscenza, infine, che l'A.M.G. ha sospeso, con decorrenza aprile 1944, la ritenuta del 12,50 % finora praticata per il rimborso delle mensilità anticipate al personale.

(I) Resta intesa che, come precedentemente stabilito, gli Enti ausiliari liquideranno l'indennità di presenza, col relativo aumento, separatamente dagli aumenti sugli assegni fissi.

D'Amb/

IL PREFETTO
 F. Selvaggi



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

R. ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

Ispettorato provinciale
Napoli. 5 GIUGNO 1944
VIA ROMA, 320 - Telef. 24-507

Prot. N. 2129 Posiz. _____
Risposta al Foglio del _____
N. di Prot. _____
Allegato N. _____

Al A.M.G.

OGGETTO: Informazioni ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR
SUB= COMMISSION -Via Roma 148-
NAPOLI

In esito alla richiesta contenuta nel foglio del 30/5 u.s. si trasmettono le informazioni relative:

1°) Stipendio base lordo attuale - Supplemento di servizio attivo lordo - Assegno Temponaao di Guerra - Aggiunta di famiglia -
Per le voci innanzi citate si trasmette copia della nota modella di stipendi ed altri emolumenti spettanti al personale di ruolo di questo Ispettorato significando che non può fornirsi la tabella completa per tutti i ~~anni~~ ^{anni}, perchè questo Ufficio ne è sprovvisto inquantochè i detti emolumenti vengono corrisposti dalla R. Intendenza di Finanze Ufficio Tesoro-.

Si trasmette copia del prospetto stipendi avventizi con relativa lettera del Ministero dell'Agricoltura e Foreste significando che questo Ispettorato non ha la tabella completa perchè alla compilazione del ruolo stipendio provvedeva il Ministero stesso.

5°) Indennità di bombardamento di allarme.

L'indennità di bombardamento viene calcolata in misura pari ad un terzo della diaria giornaliera aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore a L.22,= giornaliera. Si allega copia del R.D. 16/12/1942 n.1498 istitutivo della indennità stessa.

6°) Premio mensile per lavoro straordinario etc.

Si trasmette il prospetto dimostrativo circa le ore di straordinario stabilito nonchè l'indennità oraria spettante ad ogni grado.

di impiegato.

Al personale assente o non meritevole nulla viene corrisposto.

7°) Gratifiche periodiche

Nessuna gratifica viene corrisposta al personale di questo Ispettorato.

B) Tredicesima mensilità

Nessuna tredicesima mensilità viene corrisposta al personale di questo Ispettorato.

8°) Compensi vari - come al numero sette-

9°) Altri compensi corrisposti al personale per rimborso di spese effettivamente sostenute

Si trasmette prospetto dimostrativo circa l'indennità giornaliera spettante ad ogni Funzionario nonché l'indennità kilometrica spettante sia su via ordinaria che per quelli effettuati con mezzi gratuiti.

10°) Premi di muzialità e natalità

I premi a riguardo venivano corrisposti direttamente dal Superiore Ministero in seguito a presentazione di relativa domanda da parte dell'interessato. L'importo è uguale a tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

11°) Lavoro straordinario

Nessun lavoro straordinario viene effettuato da questo Ufficio.

12°) Lavoro serale o notturno- idem come al n. II-

13°) Aumento disposto dall'ordine Regionale N.2

L'aumento del 70% stabilito dall'ordine Regionale n.2 viene corrisposto come da circolare n.67 della R.Prefettura di Napoli che si trasmette in copia e cioè : lo stipendio, l'indennità di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e l'indennità di presenza vengono sommati determinando così l'aumento percentuale spettante.

Sia sul premio mensile per lavoro straordinario di cui al

= 3 =

N.6 sia sulle indennità di missione di cui al n.9 viene corrisposto l'aumento di cui all'Ordine Regionale n.2.

I4°) Diritti vari

Nessun diritto viene corrisposto al personale di questo Ufficio.-

I5°) Ritenute

Le ritenute che vengono effettuate sullo stipendio lordo sul servizio attivo, sull'aggiunta di famiglia è : R.M. 8%, complementare 1%, addizionale 2% sulla R.M. e complementare.

I6°) Il personale di questo Ispettorato è composto n.21 Funzionari così divisi per Gruppi e gradi :

Gruppo A Grado VI n.1 - Grado VIII n.6 - Grado X° N.1 -

" B " VIII n.3 - Grado X° n.3 -

" C " XI° n.1 - Grado XII° n.2 -

Subalterni n.3 -Avventizi n.2 -

I7°) Questo Ispettorato è sprovvisto del regolamento organico.

I8°) Tre Funzionari di questo Ispettorato si trovano assenti dalla Sede perchè sono stati deportati dai tedeschi.Essi sono :

Prof.Pitaro Stanislao Gruppo A Grado VIII°

Pulzone Modestino -Avventizio Grado 2°

Esperto Mastrullo Donato Gruppo B.Grado X°

IL CAPO DELL'ISPEKTORATO

6530
Done

(Art. 348 e 320 del Reg. di conf. gen. 23 maggio 1924, n. 827)

Periodo 3-1933-XVI - La Poligrafica - (Conte 100.000 - ord. 12)

Numero dato alla partita nel registro		COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso	QUALITÀ	NATURA e importo annuo degli assegni		STIPENDIO — <i>Quotabile</i> netto	
del Ministero	del con- tributo della Inten- denza di Finanza			Natura	Importo		
1	2	3	4	5	6	7	8
469	1021	Leone Giuseppe	Ispettore Sup- grado VI	Stipendio		24200	00
946	1033	Gimaro Corriano	Ispr. Principe grado VIII	Stipendio		18700	
649	1027	Corvino Antonio	" "	Stipendio		18700	-
227	1017	De Masi Edoardo	" "	Stipendio		18700	-
167	1020	Corfidia Ferdinando	" "	Stipendio		18700	-
697	1025	Gitano Stanislao	" "	Stipendio		18700	-
756	1030	Morani Mario	" "	Stipendio		18700	-
136	1012	Fiorito Giuseppe	Ispettore grado IX	Stipendio		16170	-
SOMMA . . . L.							

Mod. N. 53 C. G. (internt)
(Art. 388 e 390 del Reg. di conf. gen. 23 maggio 1904, n. 2)

Suppl. servizio attivo	Assegno di famiglia	Assegno temporaneo di guerra	SOMMA TOTALE netta da pagarsi al titolare	QUIETANZA	ANNOTAZIONI
8	9	10	11	12	13
7370 00	6534 -	2970 -			
4180 -		2970 -			
4180 -	5227 20	2970 -			
4180 -	3136 32	2970 -			Consente a Caserta
4180 -	2286 90	2970 -			Consente a Mola
4180 -	4573 80	2970 -			
4180 -	5227 20	2970 -			
3410 -		2970 -			

Si certifica esatta la presente nota

Roma, add 193

Il Capo d'Ufficio

6528

Numero dato alla partita nel registro		COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso	QUALITÀ	NATURA e importo annuo degli assegni		STIPENDIO — Stipendio netto
del Ministero	dei conti individuali della Intendenza di Finanza			Natura	Importo	
1	2	3	4	5	6	7
1359	1034	Della Pica Antonio	Espresso I ^a classe grado VIII	Stipendio		18700 -
684	1027	Vivolo Guido	" "	Stipendio		18700 -
618	1023	Giordullo Giuseppe	" "	Stipendio		18700 -
151	1014	Bencivenna Mario	Espresso III grado I	Stipendio		14300
832	1031	Linongelli Attilio	" "	Stipendio		13640 -
977	1032	Mastrullo Donato	" "	Stipendio		14300 -
108	1010	De Martino Antonio	Archivista grado XI	Stipendio		9900 -
161	1015	Lakiano Concetta	applicata grado XI	Stipendio		7700
SOMMA . . . L.						

MOD. N. 53 C. G. (interni)

t. 388 e 800 del Reg. di cont. gen. 23 maggio 1924, n. 827

Supplenti serv. ufficio	Agg. la famiglia	Assog. al serv. di Guerra	SOMMA TOTALE netta da pagarsi al titolare	QUIETANZA	ANNOTAZIONI
8	9	10	11	12	13
4180	4573 80	2970 -			
4180	1960 20	2970 -			Con sede a Caserta
4180	3267 -	2970 -			
2530	3267 -	2970 -			Con sede a Foggia
2530	1960 20	2970 -			Con sede a Mola
2530	2744 18	2970 -			Con sede a Benevento
2090	3920 40	2970 -			
1760		2970 -			

Si certifica esatta la presente nota

Roma, addì 193

Il Capo d'Ufficio

Bollo
d'Ufficio

Form 3-1939-XVI - La Poligrafica - (Copie 100.000 - mod. 12)

6527

Numero dato alla partita nel reclamo		COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso	QUALITÀ	NATURA e importo annuo degli assegni		STIPENDIO ~~Lordato~~ netto
del Ministero	dei conti Individuali della Intendenza di Finanza			Natura	Importo	
1	2	3	4	5	6	7
643	1040	Grisio Vittorio	Applicato grado III	Stipendio		7370
163	1016	Gentile Carmine	Capo tecnico subalterno	Stipendio		9240 -
307	1018	Mele Emanuele	Usciere Capo subalterno	Stipendio		7700 -
198	2005	Ganger Pasquale	Usciere	Stipendio		6160 -
				Stipendio		
				Stipendio		
				Stipendio		
				Stipendio		
				Stipendio		
Somma . . . L.						

* Art. 288 e 290 del Reg. di cont. gen. 23 maggio 1924, n. 83.

Primo 3.12.79.XVI La Polimerisation - (Capitolo 100.000 - ord. 12)

Il Capo d'Ufficio

Bello
d'Uffico

6526

Numero dato alla partita nel registro		COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso	QUALITÀ	NATURA e importo annuo degli assegni		STIPENDIO	
del Ministero	dei conti individuali della Intendenza di Finanza			Natura	Importo	Rata mensile netta	
1	2	3	4	5	6	7	
				Stipendio			
				Stipendio			
				Stipendio			
				Stipendio			
				Stipendio			
				Stipendio			
				Stipendio			
				Stipendio			
Somma . . . L.							

N. 2

COPIA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Ufficio Centrale degli Affari del Personale

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Ispettorato Agrario Provinciale
Roma, 330

Div. III

Prot. 46500

Roma 9 Agosto 1943

Oggetto: Applicazione del R.D. 8/7/1943
n. 610 recante miglioramenti economici di
carattere temporaneo, in dipendenza della
guerra al personale statale.-

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA

N A P O L I

Si trasmette il prospetto dei nuovi assegni spettanti
per effetto del R.D. 8 luglio 1943 n. 610, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14/7/943 al personale non
di ruolo di codesto Ufficio, a partire dal 1° luglio c'a.

F.TO IL MINISTRO

F. Jucci

f.c.c.

6525

MODULARIO
AF - 0 - 112

UFFICIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA = NAPOLI =

Retribuzione al personale non di ruolo per il mese

[illegible]

48

194

IL SEGRETARIO CONTABILE

REGIO DECRETO LEGGE 16 DICEMBRE 1942-XVI, n. 1498.

PROVENIENZA A FAVORE DI PERSONALI DELLO STATO E
DEGLI ENTI AUSILIARI IN DIPENDENZA DI OFFESE NEMICHE

-----0000000-----

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939 XVII,
n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCHE del Fascismo, Capo del Governo, e del
Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisite ad originaria, conviventi ed a carico, e prestì servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attue, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ad a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti il trasferimento di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939 XVII,
n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisite ad originalità, conviventi ed a carico, e prestì servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ad a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti il trasferimento di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedente.

= 2 =

Art. 2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviventi.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire 22 né superiore alle 60 giornaliere.

Per il personale non sventato famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia, ai sensi del precedente articolo la corrispondenza della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1) e 2) non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento (esclusa peraltro, per il personale militare la corrispondenza delle 8 giornate di indennità di oscuramento di cui all'articolo 3 del R.D.L. 18 marzo 1929 XII N. 394 e disposizioni analoghe) l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.L. 19 Maggio 1941 XVIII N. 583 e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o rafferma o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la Legge 24 Marzo 1942 XX, n. 392, le indennità medesime sono dimi-
nuite dell'importo di tale premio.

Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o delle Provincie o da Comuni od alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti ed in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il bi-

6521

veri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire 22 né superiore alle 60 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia, ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli I) e 2) non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento (esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle 8 giornate di indennità di miglioramento di cui all'articolo 3 del R.D.I. 18 marzo 1929 XII N. 394 e disposizioni analoghe) l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.I. 19 Maggio 1941 XVIII n. 583 e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermando o vincolato a ferie speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito con la Legge 24 Marzo 1942 XX, n. 399, le indennità medesime sono diminue dell'importo di tale premio.

Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o dalle Province o da Comuni od alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti ed in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrono le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

o/o

6521

= 3 =

Art. 6.

In dipendenza degli ordini di sfollamenti già intervenuti le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza del 1° Dicembre 1942.XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente Decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'Interno d'intesa con il Ministro per le Finanze.

Art. 7.

Con Decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente Decreto.

Il presente Decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 Dicembre 1942.XXI.

6520

C O P I A *H*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Generale degli affari generali dei
Servizi Ispettivi del Coordinamento legisla-
tivo e del personale.

Div. I Sez. II CIRCOLARE N.61
Prot. N.10941 Posiz. IX-C
OGGETTO: Lavoro straordinario.

Roma 19 ottobre 1942 XX

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
E COMPARTIMENTALI DELL'AGRICOLTURA

E' noto che questo Ministero, sin dagli scorsi eserci-
zi, ha sempre rivolto pressanti premure all'Amministrazione finan-
ziaria per la concessione di fondi da erogare al personale dei di-
pendenti Ispettorati a titolo di premi di operosità e di rendimen-
to.

Nel corrente esercizio finanziario la richiesta è stata
accolta, ma soltanto per importo modesto in relazione al numero
del personale in servizio negli uffici periferici.

Questo Ministero intende insistere per un ulteriore as-
segnazione che consenta l'erogazione di congrui compensi continua-
tivi.

Intanto con i fondi finora assegnati potrà essere dispo-
sta l'erogazione di un compenso mensile o semestrale a favore del
personale più bisognoso e meritevole ed in particolare a quello
di segreteria, d'ordine e subalterno di ruolo e non di ruolo che,
non effettuando missioni, si trova in posizione di inferiorità ri-
spetto al personale tecnico.

La somma che sullo stanziamento di cui sopra, può es-
sere messa a disposizione di codesto Ufficio per l'intero eserci-
zio è di L. 4.200.

Gli Ispettorati trasmetteranno le proposte di asse-
gnazione del premio a ciascun impiegato, contenendole nell'accen-
nata misura complessiva.

Il premio proposto, per i mesi già trascorsi del cor-
rente esercizio, dovrà essere commisurato a ore, in base alle se-
guenti tariffe:

6519

- Personale di ruolo -

Gruppo A		L.	4.00	1'ora
" B		"	3.75	"
" C		"	3.50	"

- <u>Personale subalterno</u> -		"	3.25	"
---------------------------------	-----------	---	------	---

- Personale avventizio

1 ^a Categoria		L.	3.50	1'ora
2 ^a "		"	3.25	"
3 ^a "		"	3.00	"
4 ^a "		"	2.75	"

P/ IL MINISTRO
Nannini

- LAVORO STRAORDINARIO -

TABELLA COMPENSO PER OGNI ORA DI LAVORO

Personale di Ruolo

GRUPPO A	L. 4,=	all'ora
" B	" 3,75	"
" C	" 3,50	"
Subalterno	" 3,25	"

Personale Avventizio

1° Categoria	" 3,50	"
2° "	" 3,25	"
3° "	" 3,00	"
4° "	" 2,75	"

Numero delle ore previste -

Ruolo Tecnico Ore 30 mensile

" Amministrativo ore 45 mensile.-

6518

5/ Regio Decreto Legge 27 Febbraio 1942-XX n.76-Trattamento di missione
al personale statale nell'interno del Regno.
=====

Art. I°

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui
all'art. I81 del R.D. II novembre 1923-II n.2395 è stabilita come segue :

Grado	I°	L. I60
"	2°	" I50
"	3°	" I30
"	4°)	" I20
"	5°	" I00
"	6°	" 90
"	7°	" 80
"	8°	" 70
"	9°	" 60
"	IO°	" 55
"	II°	" 55
"	I2°	" 50
"	I3°	" 45

Pertanto le indennità chilometriche restano come segue :

Per i percorsi effettuati con mezzi propri :

L. I a Km. per i funzionari di grado IO° e superiori

" 0,75 " " " " " II° ed inferiori e per il personale
subalterno;

Per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti :

L. 0,10 a Km. per i funzionari di grado IO° e superiori

" 0,08 " " " " " II° ed inferiori per il personale subal.

Le indennità giornaliere di soggiorno, la maggiorazione sulle spese di viaggio
e le indennità chilometriche sono da assoggettare, come di consueto, alla ritenuta
per ricchezza mobile, per imposta complementare e per addizionale.

P/IL MINISTRO

NANNINI

6517

6
C O P I A

R. PREFETTURA DI NAPOLI

Napoli, 6 Maggio 1944

Div. Reg. N° 20781/3

CIRCOLARE N° 67 URGENTISSIMA

OCCORRENZA: Aumento percentuale sulle indennità di presenza e di missione - Soppressione ritenuta I2,50 per rimborso mensilità anticipate.

- 1°) A tutti gli Uffici Pubblici della Città e Provincia di NAPOLI
2°) Alla Deputazione Provinciale di NAPOLI
3°) Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di NAPOLI
(anche per comunicazione alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di 2° classe)
4°) Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di I° classe della Città e Provincia di NAPOLI
5°) All'Ente Autonomo Voltumo di NAPOLI
6°) Al Capo Compartimento Viabilità dell'S.A.S. di CASERTA

Con precedente circolare n.26 in data 24 febbraio scorso N. 20781/2 di protocollo furono impartite le norme relative all'aumento percentuale da corrispondersi al personale sulle indennità di cui al R.D.L. I6-I2-1942, n.1498.

Poiché alcune amministrazioni, non si sono uniformate alle norme suddette, il Comando Regionale dell'A.M.G., al lo scopo di assicurare l'uniformità di applicazione di quanto disposto con l'Ordine Regione n.2 del 1943, ha ora nuovamente chiarito:

1) che lo stipendio^o salario, la indennità di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e la indennità di presenza, se dovute, di cui al succitato R. Decreto I6-I2-1942, n.1498, devono essere sommate e formare un solo totale dello scopo di determinare l'ammontare dell'aumento percentuale. (I) Questa disposizione va ripetutamente applicata da tutte le Amministrazioni con decorrenza 1° aprile 1944.

2) che le diaria delle indennità di missioni (o trasferta) va considerata separatamente con l'aumento del 70 % e con decorrenza 1° dicembre 1943; con l'avvertenza però, che agli effetti della liquidazione della indennità di presenza, il terzo della diaria di missione non è suscettibile del predetto aumento.

3) Analogamente i premi di rendimento (questi ultimi pagabili trimestralmente o semestralmente) saranno calcolati, come competenza separata, allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento, anche con decorrenza dal 1° dicembre 1943.

suppressione ritenuta 12,50 per rimborso
mensilità anticipate.

- 10) A tutti gli Uffici Pubblici della Città e Provincia di
NAPOLI
20) Alla Deputazione Provinciale di
NAPOLI
30) Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
NAPOLI
(anche per comunicazione alle Istituzioni di Assistenza
e Beneficenza di 2^a classe)
40) Ai Presidenti e Commissari Prefettizi delle Istituzioni
di Assistenza e Beneficenza di 1^a classe della Città e
Provincia di
NAPOLI
50) All'Ente Autonomo Voltumo di
NAPOLI
60) Al Capo Compartimento Viabilità dell'S.A.S. . . di
CASERTA

Con precedente circolare n.26 in data 24 febbraio scorso
N. 20781/2 di protocollo furono impartite le norme relative all'aumen-
to percentuale da corrispondersi al personale sulle indennità di cui
al R.D.I. 16-12-1942, n.1498.

Poiché alcune amministrazioni, non si sono uniformate al-
le norme suddette, il Comando Regionale dell'A.M.C., allo scopo di
assicurare l'uniformità di applicazione di quanto disposto con l'Or-
dine Regione n.2 del 1943, ha ora nuovamente chiarito:

1) che lo stipendio salario, la indennità di servizio attivo,
l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e la indennità
di presenza, se dovute, di cui al succitato R. Decreto 14-12-1942,
n.1498, devono essere sommate e formare un solo totale. Allo scopo di
determinare l'ammontare dell'aumento percentuale. (I) Questa disposi-
zione va rigorosamente applicata da tutte le Amministrazioni con de-
correnza 10 Aprile 1944.

2) che la diaria delle indennità di missioni (o trasferta) va consi-
derata separatamente con l'aumento del 70 % e con decorrenza 10 dicembre
1943; con l'avvertenza però, che agli effetti della liquidazione della
indennità di presenza, il terzo della diaria di missione non è suscettibi-
le del predetto aumento.

3) Analogamente i premi di rendimento (questi ultimi pagabili tri-
mestralmente o semestralmente) saranno calcolati, come competenza se-
parata, allo scopo di determinare l'ammontare dell'aumento, anche con
decorrenza del 10 dicembre 1943.

Si porta a conoscenza, infine, che l'A.M.C. ha sospeso, con
decorrenza aprile 1944, la ritenuta del 12,50 % finora praticata per
il rimborso delle mensilità anticipate al personale.

(I) Resta intesa che, come precedentemente stabilito, gli Enti ausilia-
ri liquideranno l'indennità di presenza, col relativo aumento, separa-
tamente dagli aumenti sugli assegni fissi.

D'Amb/

IL PREFETTO
P. Selvaggi

I. Accident Compensation (as at present)

(a) Worker Recovers:

1. Indemnity for disability — $\frac{2}{3}$ of pay, if total; less, if partial, disability
2. Indemnity for death — flat sum based on earnings & family

(b) Conditions: Covered employment
Injury work connected

II. Sickness Assistance:

(a) Worker Recovers:

1. Medical care
2. Indemnity equal to $\frac{2}{3}$ of pay, for 100 days max.

(b) Family receives medical care

(c) Conditions: Covered employment
No other insurance coverage

III. Unemployment

(a) Worker Recovers

1. Indemnity varying with wage, averaging \$651⁵ per day, for 180 days

(b) Conditions: covered employment
contributions 1 year during past 2 yrs.

III Old Age Pension

(a) Worker receives

1. Pension varying with earnings — plus 10% for each dependent

(b) Conditions

1. 60 years old for men; 55 for women
2. Married at least 15 years

IV. Invalidity Pension

(a) Worker Receives

1. Pension varying with earnings for life, with 10% for each dependent

(b) Conditions:

Permanent reduction of earning capacity
at least $\frac{1}{3}$ for operai; at least
half for infirmity.

At least 5 years of insurance

V. Survivors

- (a) Family receives benefit based on pension
worker could have received or flat sum of L. 500
to L. 1500

VI. Tuberculosis

(a) Worker receives

1. Sanatorium care
2. Temporary indemnity for family

(b) Conditions: Two yrs. contributions within past 5 yrs.

VII. Marriage & Birth

(a) Worker receives flat payment:

Marriage — L. 400 to L. 1000

Birth — L. 300 to L. 400

6514

(b) Conditions: For marriage — under 30 men's age
under 26 women's age
One year's contributions out of past 2 yrs.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

A) Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.I - Prestazioni cui il lavoratore ha diritto.

I - Pensione di invalidità o pensione di vecchiaia, il cui importo viene calcolato in base a percentuali su determinate cifre complessive di contribuzione, ed a seconda che si tratti di impiegati, di impiegate, di operai e di operaie. La pensione viene poi aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico.

Pensione ai superstiti del lavoratore (coniuge e figli), calcolata in base a quella già goduta od a cui avrebbe avuto diritto il defunto; o, in mancanza del diritto alla pensione, corresponsione di un assegno variabile da lire 500 a lire 1.500.

II - Per quanto tempo dura il diritto alle prestazioni.

II - La pensione di vecchiaia dura sino alla morte del lavoratore. La pensione di invalidità dura sino al permanere dell'invalidità nella misura stabilita dalla legge.

La pensione della vedova dura sino alla morte od al suo eventuale nuovo matrimonio. La pensione dei figli dura sino al raggiungimento dell'età di 16 anni, se si tratta di operai, e sino al raggiungimento dell'età di 18 anni, se si tratta di impiegati.

III - Condizioni per il diritto alle prestazioni.

Per il diritto alla pensione di vecchiaia: ⁶⁵¹³completamento di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne; decorrenza di almeno 15 anni dall'inizio dell'assicurazione; versamento di un importo di contributi non inferiore ai minimi stabiliti dalla legge, distinguendo gli impiegati, gli operai non agricoli e gli operai agricoli.

Per il diritto alla pensione di invalidità: riduzione permanente della capacità di guadagno a meno di un terzo del guadagno normale, per gli operai, ed a meno della metà, per gli impiegati; decorrenza di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione; versamento di un importo di contributi non inferiore al minimo stabilito dalla legge per il diritto alla pensione di vecchiaia; esistenza di almeno un

./.

2)

anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

Per la pensione ai superstiti: decorrenza di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione; versamento di un importo di contributi non inferiore al minimo stabilito dalla legge per il diritto alla pensione di vecchiaia; esistenza di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

B) Assicurazione contro la tubercolosi

I - Prestazioni cui il lavoratore ha diritto.

Ricovero in luogo di cura, con facoltà, per l'Istituto della Previdenza Sociale, di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituti a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria o cura domiciliare: tale prestazione è possibile tanto per il lavoratore che per le persone di famiglia.

Durante il ricovero, l'assicurato che abbia a carico persone di famiglia, ha diritto ad una indennità temporanea, stabilita in relazione all'importo dei contributi versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, nella misura stabilita, per gli impiegatizi e per gli operai (esclusi gli agricoli) in apposita tabella.

Per i lavoratori agricoli l'indennità è stabilita nella misura di L. 4 al giorno. Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, o che sia inabile al lavoro, l'indennità temporanea è aumentata secondo integrazioni stabilite da un'apposita tabella.

II - Per quanto tempo durano le prestazioni.

Il diritto alle prestazioni si prolunga sino a quando si potrae la fase acuta della forma tubercolare.

III. Condizioni
per il diritto alle
prestazioni

L'assicurato deve poter far valere, all'atto della domanda, almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa. L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni per quanto concerne la cura, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione generalmente richiesto. Ta-

./.

6512

3)

le diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

~~Il diritto alle prestazioni.~~

Il lavoratore assicurato o il membro della sua famiglia deve essere riconosciuto affetto da forma tubercolare in fase acuta.

C) Assicurazione contro la disoccupazione.

I - Prestazioni cui il lavoratore ha diritto.

Indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versata nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, secondo le cifre stabilite in apposita tabella, relativamente agli impiegati ed agli operai.

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 16 anni e, per gli impiegati, non superiore ai 18 anni o che sia inabile al lavoro, l'indennità viene aumentata con integrazioni specificate in apposita tabella.

II - Per quanto tempo dura il diritto alla prestazione.-

L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 settimane.

L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

III - Condizioni per il diritto alla prestazione.-

Si deve trattare di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

L'assicurato deve poter far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

D) Assicurazione natalità e nuzialità.-

I - Prestazioni cui il lavoratore ha diritto.-

Assegno di nuzialità corrisposto all'assicurato ⁶⁵¹¹ occasione del matrimonio o, anche, del matrimonio della figlia, nella misura fissata in apposita tabella, separatamente per gli impiegati uomini (1.000 lire), gli operai (700), ~~nuovi~~ gli

./.

4)

operai agricoli (500), per le impiegate (700), le operaie (500) e le operaie agricole (400). L'assegno per le figlie è dell'ammontare previsto per le donne, alla cui categoria appartiene il padre.

Assegno di natalità corrisposto in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella misura di L. 300 (1° figlio), 350 (2° e 3°) e 400 (4° e successivi), per gli impiegati e gli operai e, rispettivamente, di 150, 175, 200 lire per gli operai agricoli.

Questi assegni di nuzialità e di natalità assorbono, fino alla concorrenza del loro ammontare, le erogazioni e gli assegni corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione del matrimonio o della nascita di figli.

In caso di aborto spetta un assegno di L. 100.

II - Condizioni per il diritto alle prestazioni.-

Per l'assegno di nuzialità : necessità di non aver superato, per gli impiegati, l'età di 30 anni (se uomo) e di 26 (se donna); per gli operai, l'età di 26 anni.

Per l'assegno di nuzialità e l'assegno di natalità : esistenza di almeno due anni di assicurazione e almeno di un anno di contribuzione nel biennio precedente il matrimonio o la nascita del figlio.

6510

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

Infortuni nell'industria, malattie professionali, infortuni nell'agricoltura1. Prestazioni cui il lavoratore ha dirittoa. Prestazioni pecuniarie

In caso di inabilita' temporanea (infortuni industriali e malattie professionali): indennita' giornaliera nella misura di due terzi del salario giornaliero del lavoratore interessato.

In caso di inabilita' permanente (infortuni industriali e malattie professionali): rendita nella misura annua di due terzi del salario, quando l'inabilita' sia assoluta, e rendita proporzionalmente ridotta in rapporto al grado di inabilita' permanente parziale. Esistono quote integrative per moglie e figli a carico.

In caso di morte (infortuni industriali e malattie professionali): a) rendita pari a due terzi del salario, da corrispondersi, per il 50%, alla vedova e per il 20% a ciascun figlio o, in loro mancanza, agli ascendenti ed ai collaterali a carico; b) assegno fisso, in misura variabile da 1.000 a 2.000 lire a seconda degli oneri di famiglia del defunto.

Per gli infortuni agricoli, le indennita' sono, in ogni caso, stabilite in apposite tabelle, per le quali e' ammessa la possibilita' di una revisione periodica; per le indennita' stabilite per i casi di inabilita' permanente o di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore di 15 anni, sino alla concorrenza del 50%. Le indennita' sono pagate in capitale, salvo la loro conversione in rendita vitalizia, quando questa risulti di almeno 500 lire all'anno.

b. Assistenza sanitaria

Prestazione delle cure mediche e chirurgiche necessarie, per tutta la durata della inabilita' temporanea e anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a recuperare la capacita' lavorativa: le cure sono obbligatorie.

Prima fornitura delle protesi da lavoro e rinnovazione di esse dopo un determinato periodo di tempo considerato come minimo.

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto ha facolta' di ridurre sino alla meta' l'indennita' per inabilita' temporanea, salvo che l'infortunato abbia oneri di famiglia.

2. Per quanto tempo dura il diritto alle prestazioni.

L'indennita' per inabilita' temporanea assoluta decorre: per gli infortuni industriali, dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio; per le malattie professionali, dal decimo giorno successivo a quello in cui, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilita' assoluta al lavoro; per gli infortuni agricoli, ~~decorre~~ dal decimo giorno successivo a quello in cui si e' verificato l'infortunio.

Per gli infortuni industriali e per le malattie professionali, la misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare o dell'Isti-

tuto: la rendita può anche essere soppressa nel caso di ricupero della attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. Per gli infortuni agricoli, nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'istituto assicuratore hanno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore o per modificazione nelle condizioni fisiche del lavoratore.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta per tutta la durata dell'inabilità; l'indennità per inabilità permanente assoluta è corrisposta per tutta la vita; l'indennità per inabilità permanente parziale è corrisposta per tutta la vita, a meno che essa sia soppressa per recupero della capacità lavorativa nei limiti del minimo indennizzabile.

La rendita della vedova del lavoratore morto per infortunio o per malattia professionale, viene corrisposta per tutta la vita o sino a nuovo matrimonio; la rendita per i figli viene corrisposta sino al raggiungimento del 15mo anno di età o, se si tratta di inabili, sino a che dura l'inabilità.

3. Condizioni per il diritto alle prestazioni

Il lavoratore doveva essere addetto ad una delle categorie di imprese specificate dalla legge, per le quali è obbligatoria l'assicurazione infortuni. Per le malattie professionali, la malattia (intossicazione da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, e da benzolo, e anchilostomiasi) deve essere stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate in apposita tabella: le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, a condizione che l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo indicato in apposita tabella. Per gli infortuni agricoli, deve trattarsi di persone dai 12 ai 65 anni, lavoratori, o proprietari, mezzadri, affittuari e rispettive famiglie, addetti ad aziende agricole o forestali.

Il fatto deve avere, nell'industria e nell'agricoltura, le caratteristiche dell'infortunio, ossia essere stato determinato da una "causa violenta in occasione del lavoro", dalla quale sia derivata la morte o l'inabilità. L'inabilità temporanea assoluta deve impedire totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al proprio lavoro; l'inabilità permanente assoluta deve togliere completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; l'inabilità permanente parziale deve diminuire, in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, sino ad un minimo del 10% per gli infortuni, del 20% per le malattie professionali e del 15% per gli infortuni agricoli.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni, anche quando il datore di lavoro non abbia osservato i suoi obblighi.

6508

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

Infortunati nell'industria, malattie professionali, infortuni nell'agricoltura1. Prestazioni cui il lavoratore ha dirittoa. Prestazioni pecuniarie

In caso di inabilita' temporanea (infortuni industriali e malattie professionali): indennita' giornaliera nella misura di due terzi del salario giornaliero del lavoratore interessato.

In caso di inabilita' permanente (infortuni industriali e malattie professionali): rendita nella misura annua di due terzi del salario, quando l'inabilita' sia assoluta, e rendita proporzionalmente ridotta in rapporto al grado di inabilita' permanente parziale. Esistono quote integrative per moglie e figli a carico.

In caso di morte (infortuni industriali e malattie professionali): a) rendita pari a due terzi del salario, da corrispondersi, per il 50%, alla vedova e per il 20% a ciascun figlio o, in loro mancanza, agli ascendenti ed ai collaterali a carico; b) assegno fisso, in misura variabile da 1.000 a 2.000 lire a seconda degli oneri di famiglia del defunto.

Per gli infortuni agricoli, le indennita' sono, in ogni caso, stabilite in apposite tabelle, per le quali e' ammessa la possibilita' di una revisione periodica; per le indennita' stabilite per i casi di inabilita' permanente o di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore di 15 anni, sino alla concorrenza del 50%. Le indennita' sono pagate in capitale, salvo la loro conversione in rendita vitalizia, quando questa risulti di almeno 500 lire all'anno.

b. Assistenza sanitaria

Prestazione delle cure mediche e chirurgiche necessarie, per tutta la durata della inabilita' temporanea e anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a recuperare la capacita' lavorativa: le cure sono obbligatorie.

Prima fornitura delle protesi da lavoro e rinnovazione di esse dopo un determinato periodo di tempo considerato come minimo.

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto ha facolta' di ridurre sino alla meta' l'indennita' per inabilita' temporanea, salvo che l'infortunato abbia oneri di famiglia.

2. Per quanto tempo dura il diritto alle prestazioni.

L'indennita' per inabilita' temporanea assoluta decorre: per gli infortuni industriali, dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio; per le malattie professionali, dal decimo giorno successivo a quello in cui la causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilita' assoluta al lavoro; per gli infortuni agricoli, ~~decorre~~ dal decimo giorno successivo a quello in cui si e' verificato l'infortunio.

Per gli infortuni industriali e per le malattie professionali, la misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare o dell'Isti-

tuto; la rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero della attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. Per gli infortuni agricoli, nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'istituto assicuratore hanno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore o per modificazione nelle condizioni fisiche del lavoratore.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta per tutta la durata dell'inabilità; l'indennità per inabilità permanente assoluta è corrisposta per tutta la vita; l'indennità per inabilità permanente parziale è corrisposta per tutta la vita, a meno che essa sia soppressa per recupero della capacità lavorativa nei limiti del minimo indennizzabile.

La rendita della vedova del lavoratore morto per infortunio o per malattia professionale, viene corrisposta per tutta la vita o sino a nuovo matrimonio; la rendita per i figli viene corrisposta sino al raggiungimento del 15mo anno di età o, se si tratta di inabili, sino a che dura l'inabilità.

3. Condizioni per il diritto alle prestazioni

Il lavoratore doveva essere addetto ad una delle categorie di imprese specificate dalla legge, per le quali è obbligatoria l'assicurazione infortuni. Per le malattie professionali, la malattia (intossicazione da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, e da benzolo, e anchilostomiasi) deve essere stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate in apposita tabella: le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, a condizione che l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo indicato in apposita tabella. Per gli infortuni agricoli, deve trattarsi di persone dai 12 ai 65 anni, lavoratori, o proprietari, mezzadri, affittuari e rispettive famiglie, addetti ad aziende agricole o forestali.

Il fatto deve avere, nell'industria e nell'agricoltura, le caratteristiche dell'infortunio, ossia essere stato determinato da una "causa violenta in occasione del lavoro", dalla quale sia derivata la morte o l'inabilità. L'inabilità temporanea assoluta deve impedire totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al proprio lavoro; l'inabilità permanente assoluta deve togliere completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; l'inabilità permanente parziale deve diminuire, in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, sino ad un minimo del 10% per gli infortuni, del 20% per le malattie professionali e del 15% per gli infortuni agricoli.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni, anche quando il datore di lavoro non abbia osservato i suoi obblighi.

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

Infortunati nell'industria, malattie professionali, infortuni nell'agricoltura1. Prestazioni cui il lavoratore ha dirittoa. Prestazioni pecuniarie

In caso di inabilita' temporanea (infortuni industriali e malattie professionali): indennita' giornaliera nella misura di due terzi del salario giornaliero del lavoratore interessato.

In caso di inabilita' permanente (infortuni industriali e malattie professionali): rendita nella misura annua di due terzi del salario, quando l'inabilita' sia assoluta, e rendita proporzionalmente ridotta in rapporto al grado di inabilita' permanente parziale. Esistono quote integrative per moglie e figli a carico.

In caso di morte (infortuni industriali e malattie professionali): a) rendita pari a due terzi del salario, da corrispondersi, per il 50%, alla vedova e per il 20% a ciascun figlio o, in loro mancanza, agli ascendenti ed ai collaterali a carico; b) assegno fisso, in misura variabile da 1.000 a 2.000 lire a seconda degli oneri di famiglia del defunto.

Per gli infortuni agricoli, le indennita' sono in ogni caso stabilite in apposite tabelle, per le quali e' ammessa la possibilita' di una revisione periodica; per le indennita' stabilite per i casi di inabilita' permanente o di morte, va agegiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore di 15 anni, sino alla concorrenza del 50%. Le indennita' sono pagate in capitale, salvo la loro conversione in rendita vitalizia, quando questa risulti di almeno 500 lire all'anno.

b. Assistenza sanitaria

Prestazione delle cure mediche e chirurgiche necessarie, per tutta la durata della inabilita' temporanea e anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a recuperare la capacita' lavorativa: le cure sono obbligatorie.

Prima fornitura delle protesi da lavoro e rinnovazione di esse dopo un determinato periodo di tempo considerato come minimo.

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto ha facolta' di ridurre sino alla meta' l'indennita' per inabilita' temporanea, salvo che l'infortunato abbia oneri di famiglia.

2. Per quanto tempo dura il diritto alle prestazioni.

L'indennita' per inabilita' temporanea assoluta decorre, per gli infortuni industriali dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio; per le malattie professionali, dal decimo giorno successivo a quello in cui, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilita' assoluta al lavoro; per gli infortuni agricoli, decorre dal decimo giorno successivo a quello in cui si e' verificato l'infortunio.

Per gli infortuni industriali e per le malattie professionali, la misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare o dell'Isti-

tuto: la rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero della attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. Per gli infortuni agricoli, nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'istituto assicuratore, hanno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore o per modificazione nelle condizioni fisiche del lavoratore.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta per tutta la durata dell'inabilità; l'indennità per inabilità permanente assoluta è corrisposta per tutta la vita; l'indennità per inabilità permanente parziale è corrisposta per tutta la vita, a meno che essa sia soppressa per recupero della capacità lavorativa nei limiti del minimo indennizzabile.

La rendita della vedova del lavoratore morto per infortunio o per malattia professionale, viene corrisposta per tutta la vita o sino a nuovo matrimonio; la rendita per i figli viene corrisposta sino al raggiungimento del 15mo anno di età o, se si tratta di inabili, sino a che dura l'inabilità.

3. Condizioni per il diritto alle prestazioni

Il lavoratore doveva essere addetto ad una delle categorie di imprese specificate dalla legge, per le quali è obbligatoria l'assicurazione infortuni. Per le malattie professionali, la malattia (intossicazione da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, e da benzolo, e anchilostomiasi) deve essere stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate in apposita tabella; le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, a condizione che l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo indicato in apposita tabella. Per gli infortuni agricoli, deve trattarsi di persone dai 12 ai 65 anni, lavoratori, o proprietari, mezzadri, affittuari e rispettive famiglie, addetti ad aziende agricole o forestali.

Il fatto deve avere, nell'industria e nell'agricoltura, le caratteristiche dell'infortunio, ossia essere stato determinato da una "causa violenta in occasione del lavoro", dalla quale sia derivata la morte o l'inabilità. L'inabilità temporanea assoluta deve impedire totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al proprio lavoro; l'inabilità permanente assoluta deve togliere completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; l'inabilità permanente parziale deve diminuire, in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, sino ad un minimo del 10% per gli infortuni, del 20% per le malattie professionali e del 15% per gli infortuni agricoli.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni, anche quando il datore di lavoro non abbia osservato i suoi obblighi.

6504

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA MALATTIA AI LAVORATORII - Prestazioni cui il lavoratore ha diritto.-

Assistenza in caso di malattia; assistenza che si realizza nelle seguenti forme: a) concessione di una indennità di malattia; b) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale; assistenza specialistica ambulatoriale; assistenza farmaceutica; assistenza ospedaliera; assistenza ostetrica; assistenza pediatrica; assistenza integrativa.

Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Istituto sino alla concorrenza.

Le forme di assistenza di cui alla lettera b) spettano di diritto anche ai familiari viventi a carico dell'iscritto.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche quando il datore di lavoro non abbia ^{osservato} ~~osservato~~ i suoi obblighi.

II - Per quanto tempo dura il diritto alla prestazione

Le forme di assistenza enumerate sotto la lettera b), ad eccezione delle assistenze integrative, sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni all'anno.

III - Condizioni per il diritto alle prestazioni.

L'assistenza in caso di malattia viene corrisposta solo quando il rischio non è coperto per legge da altre forme di assicurazione sociale.

L'assistenza farmaceutica, ospedaliera, le assistenze integrative e l'indennità di malattia vengono concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità stabilite ~~nazionali~~ ^{nazionali} mente per contratto collettivo o per decreto.

L'indennità è dovuta quando il trattamento economico di malattia non sia corrisposto, per legge e per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti, in misura pari o superiore a quella fissata.

6503

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Sezione Provinciale dell'Alimentazione
NAPOLI

napoli, 24 giugno 1944

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB COMMISSION

NAPOLI

OGGETTO: Personale dipendente.-

In risposta al foglio del 20 corrente si forniscono
i dati richiesti come da seguenti specchi.



IL DIRETTORE
(L.R. Sansone)

L. Sansone

6502

2

(1) Stipendio base lordo a quale del personale dipendente
Tabella degli impiegati o salariati divisi per gradi
 =====

Cognome e nome	Stipendio Base Lor- do	N o t e
<u>DIRETTORE</u>		
Sansone Luigi Renato	12.000.00	Decreto Prefettizio n.3636 del 4/6/44 (all.n.I)
<u>V.DIRETTORE</u>		
Hoz Edmondo	6.500.00	Decreto Prefettizio in corso di ratifi- ca
<u>CAPI SERVIZIO</u>		
Arace Alberto	7.000.00	Decreto Prefettizio del 29 aprile 1944 (all.N.2)
Mangiacapra Agostino	7.000.00	
Raso Arnaldo	7.000.00	
Rinaldi Alfredo	7.000.00	
Sabetti Oreste	7.000.00	
Scaffidi Offridò	7.000.00	
Sandias Salvatore	7.000.00	
<u>IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE</u>		
Bedone Dante	4.000.00	Decreto Prefettizio del 29/4/1944 (all.n.3)
De Filippis Mario	4.000.00	
De Dominicis Paolo	3.000.00	
Dusatti Raoul	4.000.00	
Felicetti Giova-nni	4.000.00	
Labriola Carlo	4.000.00	
Leone Luigi	4.000.00	
Maffettone Raffaele	4.000.00	
Riccia-rdi Emilio	4.000.00	
Saggese Francesco	4.000.00	
<u>ISPETTORI CON LICENZA SUPERIORE CON STIPENDI ASSEGNATI CON DECRETO PREFETTIZIO</u>		
Fania Vittorio	1.500.00	Decreto Prefettizio in corso di ratifi
Mastantuono Andrea	1.500.00	Decreto Prefettizio dell'8/I/1944 ^{ca} (4)
Fusco Giuseppe	1.500.00	Decreto Prefettizio del 13/I/1944 (all.n.5)

6501

3

Cognome e nome	Stipendio Base Lor- do	N o t e
<u>PERSONALE AVVENTIZIO</u>		
<u>NON DI RUOLO</u>		
<u>Licenza superiore</u>		
Genovese Rachele	770.00	Assunti con Decreto Ministeriale con il quale vennero nominati avventizi non di di ruolo
<u>Licenza media</u>		
Altobelli Raffaella	577.50	
Manca Antonietta	577.50	
Taccogni Olga	577.50	
<u>Licenza elementare</u>		
Sa-nnini Maria	429.00	
Voce Ada	429.00	
<u>AVVENTIZI STRAORDINARI</u>		
<u>Laureati in materie scientifiche</u>		
Quagliariello Gennaro	1.089.00	Decreto Prefettizio n.2492/IS del 3I/I/ (all.n.6)
<u>Laureati in materie letterarie</u>		
Apra Giulio	924.00	
<u>Licenza superiore</u>		
Alfani Marcella	770.00	Decreto Prefettizio del 30/II/I943 (all.n.7)
Ciampoli Guido	770.00	
Ciccone Andrea	770.00	
Conte Elvino	770.00	
Cristofaro Maria	770.00	
D'Ambrosio Carmela	770.00	
Di Conzo Amedeo	770.00	
Fabiani Alvira	770.00	
Ghiretti Snea	770.00	
Maione Teresa	770.00	
Montuori Antonio	770.00	
<u>Licenza media</u>		
Boschi Flora	577.50	
Carbone Maria	577.50	
Del Vaglio Maria	577.50	

6500

Cognome e nome	Stipendio Base Lor- do	N o t e
De Panno Giuseppe	577.50	Decreto Prefettizio del 30/II/I943 (all.n.7)
Di Lorenzo Maria	577.50	
Esposito Maria	577.50	
Fiorillo Maria	577.50	
Fusco Carmela	577.50	
Gonzalez Adele	577.50	
Gua-rracino Bia-nca	577.50	
Ingegno Matilde	577.50	
Mastracchio Maria	577.50	
Raya Enrica	577.50	
Rusconi Antonietta	577.50	
Struffi Ugo	577.50	
Testa Regina	577.50	
Venturelli Giorgio	577.50	
<u>Licenza elementare</u>		
Barberisi Concetta	429.00	
Esposito Pietro	429.00	
Marchiello Concetta	429.00	
Martines Anna	429.00	
Regli Alfredo	429.00	
<u>PERSONALE DEL SOPPRESSO</u> <u>UFFICIO DISTRIBUZIONE</u>		il personale del soppresso Ufficio Distri- buzione venne assunto con stipendio ad personam, come da Decreto Prefettizio Div; III n.62927 del 10/II/I943(Allegato n.) Poichè alcuni avrebbero percepito nel complesso uno stipendio maggiore di quel- lo fissato dal ministero per quelli con pari titolo di studio, si è continuata a corrispondere l'indennità di allarme in L.15 per gli uomini e L.8 per le donne, corrispondendo a chi avrebbe percepito in in meno, una differenza a titolo di adegua- me nto.all.n8)
Niloma Salvatore	1.620.00	
Imparato Mario	1.000.00	
Di Franco Eugenio	970.00	
Manfredi Umberto	920.00	
Scognamillo Vincenzo	910.00	
Di Donna Salvatore	834.00	
Bormida Carmen	960.00	
Gargiulo Olimpia	915.00	
Di Fabio Olga	910.00	
Di Spirito Angelina	810.00	
Ippolito Concetta	810.00	
Russo Mafalda	810.00	
Farina Anna	700.00	
Coraggio Maddalena	700.00	
Fariello Anna	700.00	

6495

5

Cognome e nome	Stipendio Base Lor_ do	N o t e
tortora Rita	770.00	
Medolla Vittoria	770.00	
Isaia Maria Teresa	770.00	
Punzo Flora	770.00	
<u>PERSONALE DEL SOPPRESSO</u>		Il personale del soppresso Ufficio Cent tra le di Controllo per l'Alimentazione assorbito con lo stipendio ad personam come da foglio n.4355 Gab. del 19 apri- le1944 della R. Prefettura di Napoli (Allegato n.9)
<u>UFF.CENTRALE DI CONTROL</u>		
<u>LO PER L'ALIMENTAZIONE</u>		
Calvi Carmen	2.100.00	
Baiano Gennaro	2.400.00	
Banchieri Emanuele	2.400.00	
Barone Livia	2.100.00	
Ciafrone Tilde	1.500.00	
Colizzi Severino	3.500.00	
Ciardi Renato	2.300.00	
Cattaneo Augusto	2.900.00	
Fabrizio Mario	2.100.00	
Festa Dolores	1.500.00	
Ga-llo Pasquale	2.100.00	
Giangreco Leonardo	3.200.00	
La Volpe Ettore	3.000.00	
Lo Guetto Faino Umberto	1.900.00	
Nicolardi Francesco	2.300.00	
Rondino Corrado	2.100.00	
Salabelle Ernesto	3.500.00	
Tarascio Anna	1.900.00	
Verdi Luigi	2.700.00	
Zoppoli Luigi	3.500.00	
<u>IMPIEGATI AVVENTIZI</u>		
<u>NUOVI ASSUNTI</u>		
<u>Laureati in materie</u>		
<u>scient-ifiche</u>		
Ameno Mario	1.089.00	6498
Posa Pasquale	1.089.00	
Rainone Aniello	1.089.00	
<u>La ureati in materie</u>		Decreto in corso di ratifica
<u>letterarie</u>		
Andriani Pietro	924.00	
Avellone Vittorio	924.00	
Benvenuto Alfredo	929.00	

Cognome e nome	Stipendio Base Lor- do	N o t e
Cascella Gennaro	924.00	
Comite Ermanno	924.00	
D'Angelo Antonio	924.00	
Detken Enrichetta	924.00	
Leoni Emidio	924.00	
Lo Iodice Vincenzo	924.00	
Maiorano Francesco	924.00	
Miele Giuseppe	924.00	
Ruggi Rosalia	924.00	
Savastano Pasquale	924.00	
Scarnati Carlo	924.00	
Sorace Marco	924.00	
Squitieri Pio	924.00	
Vicinanza Ferdinando	924.00	
Votti Giovanni	924.00	
Barba ngelo Gioacchino	924.00	
<u>Licenza superiore</u>		
Agricola Mario	770.00	Decreto Prefettizio in corso di ratifi ca
Aschettino Eugenio	770.00	
Avino Francesco	770.00	
Bellantuono Maria Rosaria	770.00	
Bonelli Pasquale	770.00	
Borrelli Bia-nca	770.00	
Buccella Roberto	770.00	
Buonincontro Matilde	770.00	
Cardillo Vincenzo	770.00	
Cipria no Giulio	770.00	
Carpentieri venanzio	770.00	
Castellano Lucio	770.00	
Cavaccini Vincenzo	770.00	
Cavuoto Ca-rlo	770.00	
Cuzzolino Cristina	770.00	
Conrotto Carlo	770.00	
Cortese Nunzio	770.00	
Davi Elsa	770.00	
D'Amato Filomena	770.00	
De Ianon Maria	770.00	

6497

Cognome e nome	Stipendio Base Lo- do	N o t e
De Luca Maria	770.00	
De Meo Giovanni	770.00	
De Pasqua le Giovanni	770.00	
De Rogati Tommaso	770.00	
De Rosa Gennaro	770.00	
De Sio Olindo	770.00	
Dia-na Nicola	770.00	
Di Guido Giuseppe	770.00	
Di Martino Vittorio	770.00	
Formicola Aniello	770.00	
Florio Teodoro	770.00	
Genovesi Irma	770.00	
Giannotti Alpidio	770.00	
Giardino Luigi	770.00	
Gianota Anna Maria	770.00	
Iodice Vittorio	770.00	
La Tessa Elide	770.00	
Limatola Anna	770.00	
Lombardi Giuseppe	770.00	
Longombardi Maria R.	770.00	Decreto Prefettizio in corso di ratifica
Mancini Giov. Battista	770.00	
Manna Erminio	770.00	
Marino Antonio	770.00	
Marotta Francesco	770.00	
Martirani Salvatore	770.00	
Mennillo Rosalia	770.00	
Milano Gilda	770.00	
Moriello Vincenzo	770.00	
Nappi Iolanda	770.00	
Neri Guido	770.00	
Nicolò Mario	770.00	
Occorsio Anna	770.00	
Occorsio Luigi	770.00	
Paolozzi Anna	770.00	
Perillo Sara	770.00	
Parisi Luigi	770.00	
Paternostro Mario	770.00	

6496

Cognome e nome	Stipendio Lordo	Note
Picone Antonio	770.00	
Provenzano Iole	770.00	
Ricci Luigi	770.00	
Bosso Erensto	770.00	
Russo De Cesare Francesco	770.00	
Sabbatino Mario	770.00	
Sanarica Ermanno	770.00	
Sciacca Flora	770.00	
Scogna millo Salvatore	770.00	
Signorelli Vincenzo	770.00	
Taglialatela Salvatore	770.00	
Trezza Guido	770.00	
Urciuolo Mario	770.00	
Va lente Luisa	770.00	
Villa Pasquale	770.00	
Vitale Ferdina-ndo	770.00	
Zito Vittorio	770.00	
viola Francesco	770.00	
<u>Licenza media</u>	770.00	Decreto Prefettizio in corso di ratifica
Ballotto Michele	577.50	
Battista Celeste	577.50	
Celentano Elvira	577.50	
Cola-ngelo mercedes	577.50	
Celentano Eduardo	577.50	
D'Ambrosio Filomena	577.50	
De Cesare Giuseppe	577.50	
De Bastiano Mariano	577.50	
D'ellaquila vincenzo	577.50	
De Nigris Lucia	577.50	
De Vivo Amalia	577.50	
Ferrara Correra Ubaldo	577.50	
Galano Giovanna	577.50	
Giustini Elsa	577.50	
Leone Alfredo	577.50	
Lera Rosalia	577.50	
Liguori Lucia	577.50	
Marinelli Anna	577.50	
Mastracchio Paolo	577.50	

6495

Cognome e nome	Stipendio Base Lor- do	N o t e
Marono Dis-nca	577.50	
Mazzetta Elsa	577.50	
Posa Alfredo	577.50	
Portolano Vincenzo	577.50	
Rinzivillo Biagio	577.50	
Raiola Anna	577.50	
Savoia Ida	577.50	
Scasella Fra-ncesco	577.50	
Scarpato Ferdinando	577.50	
Serra Ciro	577.50	
Sesti Irma	577.50	
Sannino Ugo	577.50	
Vellante Enrico	577.50	
Verde Pietro	577.50	
Viquel Enrico	577.50	
<u>Licenza elementare</u>		
Amitrano Elena	429.00	
Ammendola Silvestro	429.00	
Barbangelo Ugo	429.00	Decreto Prefettizio in corso di ratifica
Rosso Antonio	429.00	
Cilento Maria	429.00	
Dembeh Paolo	429.00	
Di Lorenzo Giovanni	429.00	
Esposito Vincenzo	429.00	
Gullo Grazia	429.00	
Marano Ines	429.00	
Marsicano Maria	429.00	
Papa Felice	429.00	
Pellegrino Adalberto	429.00	
Principe Alberto	429.00	
Sorrentino Pasquale	429.00	
Talotti Pasquale	429.00	
Zanichelli Mario	429.00	
Buglione Anna Maria	429.00	
Genco Vito Antonio	429.00	
Caiazza Francesco	429.00	

6494

(2) Supplemento di servizio attivo lordo:

non viene corrisposto a nessuna categoria d'impiegati della Sepral, non avendo mai avuto ~~mai~~ disposizioni in proposito dal competente Ministero.

(3) Assegno temporaneo di guerra:

Detto assegno viene corrisposto al personale nella misura lorda sotto elencata:

laurea e licenza superiore	L. 110.00	mensile
licenza media	" 97.75	"
licenza elementare	" 82.90	"

Il secondo aumento del 125% su detto assegno non viene calcolato perchè andrebbe dedotto dall'Indennità di bombardamento.

(4) Aggiunta di famiglia

Secondo le disposizioni Ministeriali, avrebbe diritto a tale indennità solo il personale avventizio non di ruolo, ma dietro insistenza del rimanente personale, trattandosi di una ingiusta sperequazione, venne fatto un quesito all'Intendenza di Fina-nza, la cui risposta si allega in copia (allegato n.10) per cui detta aggiunta sarà concessa a tutti gli aventi diritto.

(5) Indennità di bombardamento o di allarme:

Tale indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/3 ⁶⁴⁹³ dell'indennità di missione aumentata di 1/2 degli assegni per aggiunta di famiglia, detta indennità è stata corrisposta finora in ragione minima di L.22 giornaliere lorde. all.n.II)

In seguito ~~all'aumento del 40% dell'indennità di missione ed~~ alla concessione degli assegni familiari agli aventi diritto, dal 1° maggio corrente anno verrà corrisposta nella misura spettante a ciascuno mano a mano che presenteranno il prescritto stato di famiglia.

(6) Premio mensile per lavoro straordinario chiamato anche premio di rendimento ed operosità:

Detto premio veniva corrisposto direttamente dal Ministero con le modalità e le limitazioni contenute nella lettera circolare 1/I433 del 27/2/943 e precedenti annessi in copia. Da tale epoca non è stato più concesso a tutto aprile 1944. Dato che l'attuale lavoro del personale dipendente è stato disposto che dal 1° maggio venga concesso a tutti nella misura di 75 ore mensili con la tariffa stabilita dal ministero dato anche il lavoro straordinario che il personale della Sezione è chiamato a compiere per l'attuale orario di servizio giornaliero. (all.n.I2)

(7) Gratifiche periodiche:

Non ne vengono corrisposte.

(a) Premio di rendimento ed operosità
vale quanto detto al n.6.

(b) Redicesima mensilità:

Non è prevista per gli impiegati statali e pertanto non è stata mai corrisposta.

(8) Compensi vari

viene solo corrisposta una indennità mensile di L.1500.00 quale interprete e traduttore al Dott. Agostino Mangiacapra in seguito al Decreto prefettizio del
(Allegato n.I3)

6492

(9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborso spese effettivamente sostenute:

Vengono corrisposte le indennità di missione previste dalla circolare N.4342 del Ministero del 14 aprile 1942 (Allegato N.14), considerando il Direttore di grado VI, i funzionari con mansioni direttive di grado VII e tutti gli altri impiegati di grado XI.

(10) Premi di natalità e di natalità.

mancono disposizioni del Ministero al riguardo anche perchè non si sono verificati mai casi durante questo periodo.

Vi fu il solo caso della nascita di un figlio all'usciera D'Alessandro Giuseppe al quale venne concesso un sussidio di L.500 dietro autorizzazione del Prefetto presidente.

(11) Lavoro straordinario.

vale quanto detto per la retribuzione al N.6.

(12) Lavoro serale e notturno.

non ne viene compiuto.

(13) Aumento disposto dall'ordine regionale N.2.

viene applicato sulla base dello stipendio lordo, più gli assegni familiari e l'indennità di presenza, dal totale viene ricavato l'aumento.

(14) Diritti vari.

Non ne vengono corrisposti perchè non previsti dalle disposizioni ministeriali.

(15) Ritenute.

Le ritenute sono quelle previste dalle vigenti disposizioni e cioè:

Ricchezza mobile in ragione dell'8 % del lordo,

Complementare in ragione dell'1 % del lordo,

Addizionale in ragione del 2% dell'importo della R.M. e della complementare sommate insieme,

Bollo in ragione del 0.05 %.

6491

Quota assicurativa agli assicurati viene trattenuta la quota assicurativa pre vista a loro carico.

(16) Elenco numerico completo del personale dipendente dall'Ufficio.

Direttore	N.	I
Vice Direttore	"	1
Capi servizio	"	7
Capi reparto	"	10
Impiegati di 1 categ. (Laurea materie scientifiche)	"	4
" " " " " " letterarie	"	20
" " 2 " (Licenza superiore)	"	90
" " 3 " (Licenza media)	"	54
" " 4 " (Licenza elementare)	"	27
Personale Ufficio distribuzione assunto con stipendio		
a-d personam	"	19
id dell'Ufficio centrale di controllo per l'Aliment.	"	20
tota le	N.	253

(17) Copia del regolamento organico e tutte le disposizioni che riguardano l'inquadramento organico e lo stato giuridico degli impiegati dipendenti.
Il Ministero non ha mai comunicato il regolamento nè lo stato giuridico, sebbene fosse stato richiesto a suo tempo.

(18) informazioni sussidiarie.

Si ritiene che le informazioni fornite possano essere esaurienti non avendo casi speciali da segnalare.

IL DIRETTORE
(L.R. Sansone)

6493

N. 3636 Gab.

(ALL. 101)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il propria decreto del 31/3/44 N. 3636 col quale l'Avv.
Luigi Renato Sansone veniva nominato Direttore della Sezione
Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

Ritenuto necessario determinare l'indennità di carica spettan-
te al predetto funzionario;

In virtù dei poteri conferitigli in zona d'armistizio;

D E C R E T A

All'Avv. Luigi Renato Sansone, quale Direttore della Sezione
Provinciale dell'Alimentazione, sarà corrisposto mensilmente a
carico del bilancio dell'Ente ed a titolo d'indennità di carica
la somma di lire dodicimila al lordo delle ritenute erariali.
Napoli, dal palazzo del Governo, 4 giugno 1944

IL PREFETTO
P.to P. Selvaggi

6489

Visto il propria decreto del 31/3/44 N.3636 col quale l'Avv.

Luigi Renato Sansone veniva nominato Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

Ritenuto necessario determinare l'indennità di carica spettante al predetto funzionario;

In virtù dei poteri conferitigli in zona d'armistizio;

DECRETA

All'Avv. Luigi Renato Sansone, quale Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione, sarà corrisposto mensilmente a carico del bilancio dell'Ente ed a titolo d'indennità di carica la somma di lire dodicimila al lordo delle ritenute erariali.

Napoli, dal palazzo del Governo, 4 giugno 1944

IL PREFETTO

F.to F. Selvaggi

per copia conforme

Il capo Ufficio Amministrazione

Economista - Cassa

Alfredo Anzani

6489

(AJ n.2)

IL PREFETTO PRESIDENTE

COPIA

Visto il decreto Prefettizio in data 16 aprile 1944, col quale viene soppresso l'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione della Provincia di Napoli demandando i compiti e le attribuzioni del detto Ufficio alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

Visto il Decreto Prefettizio n. 3636 del.... col quale l'Avv. Luigi Renato Sansone viene nominato Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

D E C R E T A

Che venga assunto il Sig. Alberto Irace, con la qualifica di capo dell'Ufficio Contabilizzazione dal 15 aprile 1944 con lo stipendio lordo mensile di lire settemila, in analogia a quanto precedentemente praticato dal superiore Ministero per incarichi di uguale natura presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Sulla suddetta somma vanno computate le maggiorazioni e gli aumenti stabiliti dalle vigenti disposizioni e da quelle successive.

Napoli, 29 aprile 1944

IL PREFETTO PRESIDENTE
(F. Selvaggi)

6488

Per copia conforme

Visto il decreto Prefettizio in data 16 aprile 1944, col quale viene soppresso l'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione della Provincia di Napoli demandando i compiti e le attribuzioni del detto Ufficio alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

Visto il Decreto Prefettizio n. 3636 del.... col quale l'Avv. Luigi Renato Sansone viene nominato Direttore della Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

D E C R E T A

Che venga assunto il Sig. Alberto Irace con la qualifica di capo dell'Ufficio Contabilizzazione dal 15 aprile 1944 con lo stipendio lordo mensile di lire settemila, in analogia a quanto precedentemente praticato dal superiore Ministero per incarichi di uguale natura presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Sulla suddetta somma vanno computate le maggiorazioni e gli aumenti stabiliti dalle vigenti disposizioni e da quelle successive.

Napoli, 29 aprile 1944

IL PREFETTO PRESIDENTE
(F. Selvaggi)

Per copia conforme



6488

IL PRESENTE PRESIDENTE

Visto il Decreto Prefettizio in data 16 aprile 1944, col quale viene soppresso l'Ufficio Centrale Controllo per l'Alimentazione della Provincia di Napoli demandando i compiti e le attribuzioni del detto Ufficio alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

Tenuto presente il personale assunto in qualità di capireparto dal predetto Ufficio Centrale di Controllo con Decreto Prefettizio del 2 febbraio 1944;

Tenuto presente il personale assunto direttamente dal predetto Ufficio per il suo normale funzionamento;

Tenuto presenti i nuovi colpiti che sono stati affidati alla Sezione, creando nuove esigenze di servizio :

D E C R E T A

- 1°) - Che sia trattato in servizio il solo personale necessario del soppresso Ufficio Centrale di Controllo;
- 2°) - Che sia assunto il personale necessario per il completamento dei vari servizi secondo le nuove esigenze;
- 3°) - Che al personale trattato come sopra e lasciato nelle stesse funzioni vengano mantenute le retribuzioni nella misura già fissata dal soppresso Ufficio Centrale di Controllo, con opportuni adeguamenti per gli attuali funzionamenti aventi le stesse funzioni direttive e ciò anche in rapporto alle aumentate esigenze;
- 4°) - Che al personale nuovo assunto venga corrisposta ⁸⁰ retribuzione prevista dalle tabelle Ministeriali per il personale avventizio straordinario non di ruolo con gli aumenti e le indennità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

viene soppresso l'Ufficio Centrale Controllo per l'Alimentazione della Provincia di Napoli demandando i compiti e le attribuzioni del detto Ufficio alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli;

Tenuto presente il personale assunto in qualità di capiparato dal predetto Ufficio Centrale di Controllo con Decreto Prefettizio del 2 febbraio 1944;

Tenuto presente il personale assunto direttamente dal predetto Ufficio per il suo normale funzionamento;

Tenuto presenti i nuovi colpiti che sono stati affidati alla Sezione, cercando muovere esigenze di servizio :

D E C R E T A

- 1°) = Che sia trattenuto in servizio il solo personale necessario del soppresso Ufficio Centrale di Controllo;
- 2°) = Che sia assunto il personale necessario per il completamento dei vari servizi secondo le nuove esigenze;
- 3°) = Che al personale trattenuto come sopra e lasciato nelle stesse funzioni vengano mantenute le retribuzioni nella misura già fissata dal soppresso Ufficio Centrale di Controllo, con opportuni adeguamenti per gli attuali funzionamenti aventi le stesse funzioni direttive e ciò anche in rapporto alle aumentate esigenze;
- 4°) = Che al personale nuovo assunto venga corrisposta la retribuzione prevista dalle tabelle Ministeriali per il personale avventizio straordinario non di ruolo con gli aumenti e le indennità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

NAPOLI, li 29 aprile 1944.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F: SELVAGGI.



(All.n.4)

COPIA

IL PREFETTO PRESIDENTE

- Premesso che con disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale dell'Alimentazione - in data 19 giugno 1941, N°8587/I, il Sig. ANDREA MASTANTUONO è stato assunto presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli, con la qualifica di avventizio non di ruolo e con lo stipendio annuo di £.9.240 lorde;
- Tenuto presente che attualmente il Sig. MASTANTUONO svolge attività di maggiore responsabilità, essendo adibito al controllo della distribuzione della farina, quale Ispettore aggregato all'Ufficio Farina della Sezione stessa;

D E C R E T A

- A partire dal 1° gennaio 1944 lo stipendio del Sig. MASTANTUONO ANDREA è fissato in £.18.000 annue, al lordo delle trattenute di legge, oltre gli aumenti previsti dall'ordine regionale N.2 del Governo Militare Alleato.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to E. Cavalieri

Napoli, 8 gennaio 1944

Per copia con



6486

COPIA

(All. n. 5)

COPIA

IL PREFETTO PRESIDENTE

- Premesso che con disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Ispettorato Personale Affari Generali N° 23471/1 del 19 dicembre 1941, il Sig. FUSCO GIUSEPPE è stato assunto presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione, in qualità di avventizio straordinario, con lo stipendio annuo di £.10.560 lorde;
- Tenuto presente che il Sig. FUSCO svolge attualmente mansioni di maggiore responsabilità, quale Funzionario addetto ad ispezioni nel campo del tesseramento e razionamento annonario;

D E C R E T A

A datare dal 1° gennaio 1944 lo stipendio annuo del Sig. FUSCO GIUSEPPE è fissato in £.18.000 (diciottomila) lorde, oltre all'aumento previsto dall'ordine regionale N.2 del Comando Militare Alleato.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to E. Cavalieri

Napoli, 13 gennaio 1944



6485

(All.u.6)

N°2492/IS

COPIA

IL PREFETTO PRESIDENTE

Premesso che, a seguito dell'ordine di congedamento degli Ufficiali in servizio presso la Sezione, disposto dal Comando delle FF.AA., il Ten. BAROZZI ERMANNO, addetto all'Ufficio Statistica e Prezzi ha dovuto lasciare il proprio posto;

Considerata la necessità di sostituire il predetto Ufficiale con persona competente in materia alimentare;

Tenute presenti le retribuzioni stabilite dal competente Ministero in base al titolo di studio posseduto dagli impiegati assegnati alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione;

D E C R E T A

IL DR. QUAGLIARIELLO GENNARO fu Salvatore, laureato in scienze agrarie, è assunto presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione, a partire dal 1° febbraio 1944, con lo stipendio mensile di L.I. 171,50 lorde, oltre gli aumenti e le indennità previste dalle vigenti disposizioni.-

IL PREFETTO PRESIDENTE

P/to
(E. Cavalieri)

6484

Napoli, 31 gennaio 1944

Tremesso che, a seguito dell'ordine di congedamento degli Ufficiali in servizio presso la Sezione, disposto dal Comando delle P.A.A., il Ten. BAROZZI ERMANNO, addetto all'Ufficio Statistica e Prezzi ha dovuto lasciare il proprio posto;

Considerata la necessità di sostituire il predetto Ufficiale con persona competente in materia alimentare;

Tenute presenti le retribuzioni stabilite dal competente Ministero in base al titolo di studio posseduto dagli impiegati assegnati alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione;

DECRETA

IL DR. QUAGLIARIELLO GENNARO fu Salvatore, laureato in scienze agrarie, è assunto presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione, a partire dal 1° febbraio 1944, con lo stipendio mensile di L.I. 171,50 lorde, oltre gli aumenti e le indennità previste dalle vigenti disposizioni.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F/to
(E. Cavalieri)

Napoli, 31 gennaio 1944

Per copia conforme

Il Capo Ufficio Amministrazione

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

Sezione Provinciale (Cassa)

(L.1.n.7)



MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SEZIONE PROVINCIALE DELL' ALIMENTAZIONE
NAPOLI

140

IL RISPETTO PRESIDENTE

-Tenuto presente che presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione, assieme al personale per il quale esiste decreto di nomina per inquadramento, si trova altresì, con la stessa unità di servizio, altro personale, anch'esso nominato dal Ministero, per il quale non ancora erano stati apprestati i decreti di nomina e di inquadramento;

-Tenuto presente, altresì, che su richiesta degli interessati, il Ministero stesso aveva più volte dato formale assicurazione che avrebbe provveduto al loro inquadramento, non appena espletate alcune formalità di carattere burocratico;

-Tenuto presente, altresì, che con una ulteriore nota del 28 giugno c. a. n. 16/3977, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste assicurava di aver espletato ogni suo adempimento nei confronti della propria unità di inquadramento e che ne attendeva la restituzione del Ministero delle Finanze, con il visto necessario;

-Ritenuto che, per effetto della rottura delle comunicazioni con Roma, tale comunicazione non è potuta materialmente pervenire alla Regione, nel mentre sempre più vive ed urgenti si fanno le richieste del personale che insiste, richiedendo la definizione della propria posizione, della quale dipende l'applicazione del trattamento economico e principalmente quella delle indennità;

-Considerato che la richiesta appare fondata e che lo stesso Ministero l'aveva chiaramente ed esplicitamente riconosciuta, nel mentre che la relativa risposta non è potuta pervenire, per effetto della interruzione delle comunicazioni;

-Considerato, inoltre, che, indipendentemente dai precedenti della pratica, in serie di perequazione degli stipendi occorrerà equamente provvedere a dare un assetto definitivo alla assegnazione del personale predetto;

-Tenuto presenti le ragioni di necessità e di urgenza dell'Amministrazione provinciale;

-Tenuto presente l'articolo 19 della Legge Comunale e Provinciale;

-Tenuto presente il R.D.L. del 27 dicembre 1940, n. 66;

DECRETA:

- Tenuto presente che presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione, assieme al personale per il quale esiste decreto di nomina per inquadramento, si trova altresì, con la stessa anzianità di servizio, altro personale, anch'esso nominato dal Ministero, per il quale non ancora erano stati approvati i decreti di nomina e di inquadramento;
- Tenuto presente, altresì, che su richiesta degli interessati, il Ministero stesso aveva più volte dato formale assicurazione che avrebbe provveduto al loro inquadramento, non appena espletato alcune formalità di carattere burocratico;
- Tenuto presente, altresì, che con una ulteriore nota del 28 giugno c. a. n. 46/3877, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste assicurava di aver espletato ogni suo adempimento nei confronti della proposta di inquadramento e che ne attendeva la restituzione dal Ministero delle Finanze, con il visto necessario;
- Ritenuto che, per effetto della rottura delle comunicazioni con Roma, tale comunicazione non è potuta materialmente pervenire alla Sezione, nel mentre sempre più vive ed urgenti si fanno le richieste del personale che insiste, richiedendo la definizione della propria posizione, dalla quale dipende l'applicazione del trattamento economico e principalmente quella delle indennità;
- Considerato che la richiesta appare fondata e che lo stesso Ministero l'aveva chiaramente ed esplicitamente riconosciuta, nel mentre che la relativa risposta non è potuta pervenire, per effetto della interruzione delle comunicazioni;
- Considerato, inoltre, che, indipendentemente dai precedenti della pratica, in serie di perquisizione degli stipendi occorrerà comunque provvedere a dare un assetto definitivo alla assegnazione del personale predetto;
- Tenute presenti le ragioni di necessità e di urgenza dell'definizione della pratica;
- Tenuto presente l'articolo 19 della Legge Comunale e Provinciale;
- Tenuto presente il R.D.L. del 27 dicembre 1940, n. 66;

D E C R E T A :

Che sia considerato, con decorrenza 1° dicembre c. a., inquadrate con la qualifica di "avventizio non di ruolo", presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli, il seguente personale attualmente con la qualifica di "avventizio straordinario", con la corrispondente equiparazione degli assegni e delle indennità.



MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SEZIONE PROVINCIALE DELL' ALIMENTAZIONE
N A P O L I

- 2 -

Categoria 1^a -

ADREA Giulio
ELIA Giovanni

Categoria 2^a -

CICCONE Andrea
CIAMPOLI Guido
CRISTOFARO Maria
D'AMBROSIO Carmela
DI CONTO Amedeo
FABIANI Elvira
FUSCO Giuseppe
GHINETTI Rosa
GRASSI Osvaldo
MAIONE Teresa
MONTUCHI Antonio

Categoria 3^a -

DOSCHI Flora
DE PANNO Giuseppe
DI LORENZO Maria
EPOSITO Maria
FIORILLO Maria
FUSCO Carmela
GONZALES J. HEIERO Adele
GUARACINO Bianca
MASTRACCHIO Maria
RAJA Enrica
RUSCONI Antonietta
SCRUFTI Ugo
TESTA Regina
VENTURELLI Giorgio

Categoria 4^a -

BANDARI Concetta
BORRELLI Antonio
DEPOSITO Pietro
LEONE Vincenzo
MARCHISILLO Concetta
MARTINES Anna
REGGI Alfredo

6482

IL PREFETTO PRESIDENTE
(S. Covalieri)

AGRICOLTURA E FORESTE
per copia conforme

Categoria 1

APREA Giulio
FRIA Giovanni

Categoria 2

CIACCONE Andrea
CIAMPOLI Guido
CRISTOFARO Maria
D'AMBROSIO Carmela
DI CONZO Anacleo
FABIANI Elvira
FUSCO Giuseppe
GHIRELLI Emma
GRASSI Osvaldo
MATONE Teresa
MONTUONI Antonio

Categoria 3

DOSCHI Flora
DE PARNIS Giuseppe
DI LORENZO Maria
ESPOSITO Maria
FIORILLO Maria
FUSCO Carmela
CONZALES J. RIBERO Adele
GUARACINO Bianca
MASTRACCHIO Maria
RAJA Emma
RUSCONI Antonietta
SPRUZZI Ugo
TESTA Regina
VENTURELLI Giorgio

Categoria 4

BANDARISI Concetta
BONNELLINI Antonio
ESPOSITO Pietro
LEONE Vincenzo
MARCHISILLO Concetta
MARTINES Anna
RUGGII Alfredo

IL PREFETTO PRESIDENTE
(E. Cavallieri)



Napoli, 30 Novembre 1983

6482

Div. III N. 62927

(All. n. 8)

IO PREFETTO

della Provincia di Napoli

Vista la circolare del 2 febbraio 1942, n. 53, con la quale il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste istituì presso ogni Unione Prov.le dei Commercianti un Ufficio, con l'incarico di ripartire e distribuire i generi alimentari, razionati e contingentati;

Tenuto conto del nuovo orientamento che vanno assumendo i servizi della alimentazione, che vanno semplificati ed alleggeriti del complesso ingranaggio che, a poco a poco, si era costituito con evidente appesantimento della funzione;

Tenuto altresì conto di ridurre al minimo indispensabile le spese funzionali, per evitare che queste incidano in misura eccessiva sui costi di produzione e sui prezzi di vendita al consumo;

Vista la Legge vigente Comunale e Provinciale :

D E C R E T A :

ART. 1° - I contributi previsti dal n. 4 della circolare del 2 febbraio 1942, n. 53, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, a favore dell'Ufficio Distribuzione sono soppressi.

ART. 2° - L'Ufficio Distribuzione cessa di dipendere dall'Unione Prov.le dei Commercianti ed è trasferito all'immediata dipendenza della Sez. Prov. dell'Alimentazione, della quale farà parte;

ART. 3° - Il Direttore della Sez. Prov.le dell'Alimentazione, nel termine di otto giorni da oggi, rassegnerà a questa Prefettura proposte per l'organico del personale di detto Ufficio e per la eliminazione del personale eccedente i bisogni.

ART. 4° - Con provvedimento a parte, si provvederà alla liquidazione della gestione economica dell'Ufficio Distribuzione.

NAPOLI, dal Palazzo del Governo, li 10 novembre 1943

IL PREFETTO

F.to: CAVALIERI

PER COPIA CONFORME

0597

Vista la circolare del 2 febbraio 1942, n.53, con la quale il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste istituì presso ogni Unione Prov.le dei Commercianti un Ufficio, con l'incarico di ripartire e distribuire i generi alimentari, razionati e contingentati;

Tenuto conto del nuovo orientamento che vanno assumendo i servizi della alimentazione, che vanno semplificati ed alleggeriti del complesso ingranaggio che, a poco a poco, si era costituito con evidente appesantimento della funzione;

Tenuto altresì conto di ridurre al minimo indispensabile le spese funzionali, per evitare che queste incidano in misura eccessiva sui costi di produzione e sui prezzi di vendita al consumo;

Vista la Legge vigente Comunale e Provinciale :

184
D E C R E T A :

ART. 1° - I contributi previsti dal n.4 della circolare del 2 febbraio 1942, n.53, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, a favore dell'Ufficio Distribuzione sono soppressi.

ART. 2° - L'Ufficio Distribuzione cessa di dipendere dall'Unione Prov.le dei Commercianti ed è trasferito all'immediata dipendenza della Sez. Prov. dell'Alimentazione, della quale farà parte;

ART. 3° - Il Direttore della Sez. Prov.le dell'Alimentazione, nel termine di otto giorni da oggi, rassegnerà a questa Prefettura proposte per l'organico del personale di detto Ufficio e per la eliminazione del personale eccedente i bisogni.

ART. 4° - Con provvedimento a parte, si provvederà alla liquidazione della gestione economica dell'Ufficio Distribuzione.

NAPOLI, dal Palazzo del Governo, li 10 novembre 1943

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
Firmato =

IL PREFETTO
F.to: CAVALIERI

Per copia con,
Il Capo Ufficio Amministrazione
ECONOMICA - 1943
all'ed. 1943

R. PREFETTURA DI NAPOLI

Gabinetto n°4355

Napoli, 19 aprile 1944

CIRCOLARE N.55 "URGENTE"

OGGETTO: Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione
nella Provincia di Napoli - Scioglimento.-

- 1°) All'Ufficio Prov.le Accertamenti Agricoli
- 2°) All'Ufficio Prov.le Accertamenti Prodotti Ortofrutticoli
- 3°) All'Ufficio Prov.le dell'Ente Economico Zootecnia
- 4°) All'Ufficio Interregionale dei Consorzi Agrari
- 5°) Al Consorzio Agrario Provinciale
- 6°) Al Consorzio Autotrasporti Napoletano
- 7°) Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di

N A P O L I

e, per conoscenza :

- 8°) All'Ufficio Regionale del Lavoro
- 9°) Alla R. Questura
- 10°) Al Consiglio Provinciale dell'Economia

N A P O L I

Per conoscenza e norma si trascrive qui di seguito il Decreto Prefettizio in data 16 corrente con il quale viene soppresso l'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione nella Provincia di Napoli, e vengono demandate alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione i compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio.

D'Ampl.

N.4355 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il Decreto Prefettizio in data 8 gennaio 1944, n.393, con il quale venne istituito l'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione nella Provincia di Napoli;

Visti i Decreti Prefettizi in data 14 gennaio e 28 febbraio 1944, con i quali vennero determinati i compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio;

Ritenute che per sopravvenute esigenze ed in relazione a mutata situazione dei servizi di alimentazione si ravvisa la opportunità di demandare alla Sezione Prov.le dell'Alimentazione i compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio Centrale di Controllo;

D'intesa con il Governo Alleato;

In base ai poteri conferitigli in zone di armistizio;

D E C R E T A :

08480

(All 99)

- 1°) All'Ufficio Prov.le Accertamenti Agricoli
 - 2°) All'Ufficio Prov.le Accertamenti Prodotti Ortofrutticoli
 - 3°) All'Ufficio Prov.le dell'Ente Economico Zootecnica
 - 4°) All'Ufficio Interregionale dei Consorzi Agrari
 - 5°) Al Consorzio Agrario Provinciale
 - 6°) Al Consorzio Autotrasporti Napoletano
 - 7°) Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
- N A P O L I

e, per conoscenza :

- 8°) All'Ufficio Regionale del Lavoro
 - 9°) Alla R. Questura
 - 10°) Al Consiglio Provinciale dell'Economia
- N A P O L I

Per conoscenza e norma si trascrive qui di seguito il Decreto Prefettizio in data 16 corrente con il quale viene soppresso l'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione nella Provincia di Napoli, e vengono demandate alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione i compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio.

IL PREFETTO

F.to: Selvaggi

D'AmX.

N.4355 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il Decreto Prefettizio in data 8 gennaio 1944, n.393, con il quale venne istituito l'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione nella Provincia di Napoli;

Visti i Decreti Prefettizi in data 14 gennaio e 28 febbraio 1944, con i quali vennero determinati i compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio;

Ritenute che per sopravvenute esigenze ed in relazione a mutata situazione dei servizi di alimentazione si ravvisa la opportunità di demandare alla Sezione Prov.le dell'Alimentazione i compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio Centrale di Controllo;

D'intesa con il Governo Alleato;

In base ai poteri conferitigli in zone di armistizio;

D E C R E T A :

1°) L'Ufficio Centrale di Controllo per l'Alimentazione della Provincia di Napoli, istituito col Decreto Prefettizio 8 gennaio 1944 è soppresso. =

2°) I compiti e le attribuzioni del predetto Ufficio, determinati con i Decreti Prefettizi 14 gennaio e 28 febbraio 1944, sono demandati alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Napoli.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 16 aprile 1944.

6480

(ALL 7.10)

Napoli, 7 giugno 1944

INTENDENZA DI FINANZA

Alla Sezione Provinciale
dell'Alimentazione

N A P O L I

N a p o l i

n°I6494 Rag.Imp.

Risposta a n°I2637
maggio 1944

OGGETTO.-Retribuzione al personale.-

Non sono pervenute istruzioni circa la corresponsione della doppia giornata di paga per il 1° maggio e della giornata di paga per il 15 detto.

Non si può pertanto aderire alla richiesta di codesto Uff
cio fatta con la nota cui si risponde.

Per quanto riguarda gli assegni familiari e l'assicurazione del personale non di ruolo, sarà bene che codesto Uff si attenga alla competenti istruzioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avvertendo che questa Intendenza provvede alla assicurazione di tutto il personale non di ruolo in distintamente.

L'Intendente di Finanza Reg.

vi è firma

6479

INTENDENZA DI FINANZA

N A P O L I

Alla Sezione Provinciale
dell'Alimentazione

N a p o l i

n° I6494 Rag. Imp.

Risposta a n° I2637
maggio 1944

OGGETTO.-Retribuzione al personale.-

Non sono pervenute istruzioni circa la corresponsione della doppia giornata di paga per il 1° maggio e della giornata di paga per il 15 detto.

Non si può pertanto aderire alla richiesta di codesto Ufficio fatta con la nota cui si risponde.

Per quanto riguarda gli assegni familiari e l'assicurazione del personale non di ruolo, sarà bene che codesto Ufficio si attenga alla competenti istruzioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avvertendo che questa Intendenza provvede alla assicurazione di tutto il personale non di ruolo in distintamente.

L'Intendente di Finanza Reg.

vi è firma

Per copia conforme

Il Capo Ufficio Amministrazione

ECONOMICO - 1944

all'ed. (Rinchi)

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

6479

(11.n°II)

COPIA

REGIO DECRETO LEGGE 16 DICEMBRE 1942=XXI= N. 1498.

Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti Ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

Omissis -

ART.2

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che é sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - é attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Per copia conforme

Il Capo Ufficio Amministrazione

ECONOMICA - C. 1946

all'ago. Rinaldi

6478

(All. n° 12)

COPIA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
 SEGRETARIATO GENERALE ALIMENTAZIONE
 SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

Ispett. I°

Roma li 27 Febbraio 1943 =

Ufficio 2° Prot. 1/1493 =

LETTERA CIRCOLARE

SEPRAL

REGNO

OGGETTO: Premi operosità e rendimento quadrimestre novembre 1942-
 febbraio 1943=XI°.

Ferme restando le disposizioni a suo tempo comunicate con le precedenti circolari, circa i limiti e le modalità di concessione dei premi di operosità e rendimento, codesta Sezione può inoltrare le relative proposte per il quadrimestre novembre 1942 = febbraio 1943=XI°.

Con l'occasione si ritiene opportuno ricordare che il premio spetta :

- a) al personale avventizio o incaricato di funzioni direttive assunto con regolare decreto;
- b) al personale distaccato da altre Amministrazioni;
- c) ai graduati e militari di truppa (esclusi gli ufficiali).

Per il personale distaccato (Punto b) e per il personale militare (punto c), le proposte devono essere corredate da certificazioni, rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza, da cui risulti che non vengono loro corrisposti, durante il periodo per il quale si avanza proposta, premi di operosità, trattamento economico di guerra o gratifiche analoghe ai premi stessi.

Nei riguardi del personale distaccato, le certificazioni predette, devono contenere anche la qualifica ed il grado ricoperto, dai funzionari proposti, presso le Amministrazioni di origine.

Si fa presente, infine, come è stato annunciato con la circolare n. 1/10832 del 28 novembre u.s. che le proposte non possono superare i limiti massimi di 75 ore mensili secondo le tariffe qui esposte elencate :

- 1) - funzionari statali di ruolo di gruppo A
 sino al grado VII o incaricati di funzioni direttive : L. 4
- 2) - personale statale di ruolo gruppo b) . . . " 3,75

(1.n.12)

2.

- 3) - personale statale di ruolo gruppo c) £. 3,50
4) - personale statale di ruolo subalterno . . . " 3,25
5) - graduati e militari di truppa " 2,75

Personale non di ruolo (avventizi assunti con regolare decreto) .

Categoria I ^a	£. 3,50
" II ^a	" 3,25
" III ^a	" 3,00
" IV ^a	" 2,75

PER IL MINISTRO
F.to: FABRIZI



6476

COPIA

ALL. N° 13

IL PRESIDENTE

Ritenuto che per mantenere i contatti diretti della Sezione Provinciale dell'Alimentazione con i vari organi ed Uffici dei Comandi Militari alleati, e col Governo Militare Alleato, si è reso necessario avvalersi dell'opera continuativa di un interprete, incaricato non soltanto della traduzione orale delle conversazioni, quando anche della traduzione di tutto il numeroso carteggio tenuto dalla Sezione con il Comando Alleato stesso;

Ritenuta la necessità di avvalersi di una persona dell'Ufficio stesso, in dipendenza del riserbo delle comunicazioni a farsi, nonché della difficoltà di rinvenire nella Città persona idonea, in quanto queste sono state tutte impiegate dagli Uffici Alleati dove riscuotono stipendi al tissimi, di regola superiori alle mire 100 giornaliere;

Tenuto presente che presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione trovansi il Dott. Agostino Mangiacapra, dirigente dell'Ufficio Mangimi, che per essere stato molti anni negli Stati Uniti, conosce a perfezione la lingua inglese, ed in tale qualità si è rilevato di una indiscussa utilità nei confronti delle relazioni mantenute con i vari organi dei Comandi Alleati;

Ritenuto che per effetto di tali funzioni il Dott. Agostino Mangiacapra è costretto a permanere continuamente in Ufficio dalle prime ore del mattino fino alle ore inoltrate della sera, senza potersi giammai allontanare, per attendere agli incombenti del suo Ufficio Mangimi, ed essere sempre disponibile, oltre ad effettuare a casa il lavoro delle traduzioni scritte;

Considerato che sia equo corrispondere un compenso per il lavoro ultra straordinario così fornito, oltre al rimborso delle spese da esso sostenute per la refezione consumata in pubblici esercizi e per i mezzi di trasporto di cui deve frequentemente avvalersi;

Ritenuto che tale compenso possa essere forfettizzato nella misura di L. mensili;

D E R R E T A

6473

Assegnare al Dott. Agostino Mangiacapra della Sezione Provinciale dell'Alimentazione la somma di L. 500 mensili a decorrere dal per lavoro ultra straordinario e per compenso spese da esso sostenute quale interprete della Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

vincolate dell'Alleanza, e col Governo Militare Alleato, si è
 Militari alleati, e col Governo Militare Alleato, si è
 rioro avvalersi dell'opera continuativa di un interprete, incaricato
 non soltanto della traduzione orale delle conversazioni, quando anche
 della traduzione di tutto il numeroso carteggio tenuto dalla Sezione
 con il Comando Alleato stesso;

Ritenuta la necessità di avvalersi di una persona dell'Ufficio
 stesso, in dipendenza del riserbo delle comunicazioni a farsi, non-
 ché della difficoltà di rinvenire nella Città persona idonea, in
 quanto queste sono state tutte impiegate dagli Uffici Alleati dove
 riscuotono stiepnidi al tissimi, di regola superiori alle mire 100
 giornaliere;

Tenuto presente che presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazio-
 zione trovatisi il Dott. Agostino Mangiacapra, dirigente dell'Ufficio
 Mangimi, che per essere stato molti anni negli Stati Uniti, conosce
 a perfezione la lingua inglese, ed in tale qualità si è rilevato di
 una indiscussa utilità nei confronti delle relazioni mantenute con
 i vari organi dei Comandi Alleati;

Ritenuto che per effetto di tali funzioni il Dott. Agostino Man-
 giacapra è costretto a permanere continuamente in Ufficio dalle pri-
 me ore del mattino fino alle ore inoltrate della sera, senza poter
 si giammai allontanare, per attendere agli incombenti del suo Uffi-
 cio Mangimi, ed essere sempre disponibile, oltre ad effettuare a
 casa il lavoro delle traduzioni scritte;

Considerato che sia equo corrispondere un compenso per il lavoro
 ultra straordinario così fornito, oltre al rimborso delle spese da
 esso sostenute per la refezione consumata in pubblici esercizi e
 per i mezzi di trasporto di cui deve frequentemente avvalersi;

Ritenuto che tale compenso possa essere forfettizzato nella mi-
 sura di L. mensili;

D E R R E T A

Assegnare al Dott. Agostino Mangiacapra della Sezione Provinciale
 dell'Alimentazione la somma di L. 500 mensili a decorrere dal
 per lavoro ultra straordinario e per compenso spese da esso soste-
 nute quale interprete della Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

IL PREFETTO PRESIDENTE
 (E. Cavalieri)

Napoli, 2 dicembre 1943

L'assegno è stato aumentato a lire MILLE mensili dal 1° marzo 1944 con autorizzazione del Prefetto Presidente.

L'assegno è aumentato a L. 1.500,00 (Millecinquecento) mensili dal 1° aprile 1944.

Napoli 2 maggio 1944.

Presidente della Sez. ne Prov. le

Alimentazione.

Per copia conforme
Il Capo Ufficio Amministrazione

Stampa e firma

Stamps and signatures

Il Prefetto Presidente

A 11 2 2 2 2 2

7742

C O P I A

(All. n° 14)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
 SEGRETARIATO GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE
 SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI E DEL
 PERSONALE

Ispettorato III
 Prot. n. A. G. III/4342

Roma 1 aprile 1942

ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'ALIMENTAZIONE
R E G N O

e p. d. :

DIREZIONE GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

S E D E

DIREZIONE GENERALE DEI TESSERAMENTI DEI PREZZI
 E DELLA STATISTICA DEI GENERI ALIMENTARI

S E D E

RAGIONERIA CENTRALE DEI SERVIZI DELL'ALIMENTAZIONE

S E D E

OGGETTO: Trattamento economico di
 missioni spettanti al personale sta-
 tale nell'interno del regno.

Come é noto il R.D.L. 27 febbraio 1942 n. 76, pubblicato nella Gaz-
 zetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1942 ha elevato a decorrere dal
 1 marzo c.a. il trattamento economico di missione spettante al per-
 sonale statale nell'interno del Regno nella misura indicata nell'uni-
 ta tabella.

In tale tabella sono riportati gli importi delle diarie da corri-
 spondere ai dipendenti dello Stato, nonché le indennità chilometriche
 loro spettanti per le percorrenze compiute su strade ordinarie con
 mezzi propri o con mezzi gratuiti.

Come risulta dalla tabella l'importo normale della diaria viene
 ridotta a due terzi, in occasione di missione senza pernottamento
 fuori sede.

La diaria viene ridotta a metà di quella normale, ai sensi dello
 art. 2 del citato R.D. Legge che prescrive di corrispondere l'indenni-
 tà in misura come sopra ridotta nei casi in cui la partenza per la
 missione avvenga posteriormente alle ore 12 o il ritorno in sede si
 effettui prima delle ore 12.

In ossequio a tale disposizione occorre, pertanto, che i funzionari
 per le missioni compiute e da compiere dopo il 1 marzo 1942 precisino
 con apposita dichiarazione firmata da inserirsi nelle relative ta-
 belle; l'ora di partenza e di ritorno della missione.

- 2 -

L'articolo 8 del citato R.D. Legge sancisce che le indennità chilometriche spettanti ai dipendenti dello Stato per percorsi compiuti con mezzi propri o gratuiti sono al netto delle riduzioni di cui ai RR.DD. Legge 20 novembre 1930 n.1491 e 14 aprile 1934 n.561 e sono state pertanto ripristinate le indennità vigenti anteriormente alle riduzioni apportate dai suddetti RR.DD. Legge.

Tali indennità debbono essere liquidate ai dipendenti dello Stato nella misura specificata nell'unita tabella che varia a secondo del grado rivestito nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, giusta le disposizioni dell'art.11 del R.D.L. 3 giugno 1926 n.1249.

Il citato articolo dispone inoltre che l'aumento sulle spese di viaggio sia elevato dal 15,49% al 20% o pertanto tale misura deve essere indicata nelle tabelle per le missioni compiute dopo il 1. marzo 1942.

Con l'occasione si ricorda che per il personale avventizio l'indennità deve essere riferite al grado iniziale dei ruoli corrispondenti, si precisa che gli avventizi di 1° e di 2° ~~gr~~a categoria debbono essere equiparati, per quanto riguarda il trattamento di missione al grado ~~XX~~, XI, mentre per gli avventizi di III e IV categoria tale equiparazione deve essere riferita al grado XIII.

E' superfluo avvertire che per il personale non ancora assunto con formale decreto in qualità di avventizio di questa Amministrazione non può compiere missione in quanto, fino all'atto, dell'emanazione del formale decreto non ha un rapporto di impiego con questa Amministrazione per conto e nell'interesse della quale non può effettuare gite di servizio.

Si prega di applicare esattamente le norme contenute nella presente circolare, dando un cenno di assicurazione.

per il MINISTRO
Pascolato -



6473

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
 SEGRETARIATO GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE
 SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE



Misura delle indennità di missione per l'interno del Regno di cui
 al R.D.L. 27 febbraio 1942 ~~EL~~ n. 76.

GRADO	I M P O R T O D I A R I A				Indennità per ogni kilome- tro percorso su strade con	
	INTERA .	2/3	1/2	Mezzi propri.		Mezzi gratuiti
I	180	106,66	80	1,00		0,10
II	150	100	75	1,00		0,10
III	130	86,66	65	1,00		0,10
IV	120	80	60	1,00		0,10
V	100	66,66	50	1,00		0,10
VI	90	60	45	1,00		0,10
VII	80	53,32	40	1,00		0,10
VIII	70	46,66	35	1,00		0,10
IX	60	40	30	1,00		0,10
X	55	36,66	27,50	1,00		0,10
XI	55	36,66	27,50	0,75		0,08
XII	50	33,32	25	0,75		0,08
XIII	45	30	22,50	0,75		0,08

6472

0 6 1 1